

**VINCENZO
IACOVINO**

CN = IACOVINO
VINCENZO
C = IT

**STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

ECC.MO TAR LAZIO

RICORSO PER ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI

N.R.G. 7011/2019

PER: La Prof.ssa BISCEGLIA Annarita (c.f. BSCNRT67S63D548T), nata a Ferrara il 23.11.1967, residente ad Aprilia (LT) alla Via Trilussa n.83 rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo e valida anche ai fini del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Roma, alla Via Lima n. 20 -int. 1-;

Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it; nonché il numero di FAX: 0874-64416;

- Ricorrente

CONTRO

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rapp.te e Direttore generale p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t., anche quale avente causa del MIUR;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del legale rapp.te e Direttore generale p.t., anche quale avente causa del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
- **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE**, di cui all'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- Resistenti

nonché contro

- Sig.ra **Emanuela Pispisa**, residente in Carbonia, alla via Catania n. 5/9 (c.a.p. 09013);

per l'annullamento

in aggiunta agli atti gravati con il ricorso principale e con i precedenti motivi aggiunti,

- Del Decreto del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico R. 0001357 del 12.08.2021- con cui si procedeva alla rettifica dell'intera graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e

modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020 (già oggetto di precedenti impugnazioni) e l'allegata graduatoria generale modificata allegata al Decreto innanzi indicato.

-nonché dei verbali di correzione e di attribuzione del punteggio e dei successivi dei provvedimenti di nomina e/o immissione in ruolo dei vincitori, degli idonei, e degli immessi in ruolo, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in uno con i relativi contratti di lavoro stipulati e tutti gli atti che hanno condotto a stipulare i medesimi contratti di lavoro o comunque in ogni modo ad essi connessi, nonché di eventuali decreti dirigenziali, connessi agli atti di cui sopra, emanati dai vari uffici scolastici regionali;

da valere nell'ambito e in riferimento al ricorso introduttivo e ai precedenti motivi aggiunti

nonché con conferma di tutte le domande

proposte con tale ricorso e con i precedenti motivi aggiunti,

meglio generalizzate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nei precedenti motivi aggiunti.

PREMESSA

- 1) La ricorrente è docente in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici.
- 2) L'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*.
- 3) La procedura di concorso era finalizzata, in particolare, almeno inizialmente, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.
- 4) Si rappresenta sin d'ora che, sulla scorta del dettato dell'art. 8, c. 2 del citato Bando, la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali (U.s.r.).
- 5) Si legge testualmente, infatti, nel Bando di concorso, alla previsione richiamata, art. 8, rubricato "prova scritta", quanto segue: "[...] 2. La prova scritta **è unica su tutto il territorio nazionale** e si svolge **in una unica data** in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR".
- 6) Tornando agli atti amministrativi e alla vicenda fattuale relativa al concorso *de quo*, è opportuno ribadire, pertanto, che con il citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, l'Amministrazione resistente ha bandito il descritto concorso.
- 7) Con nota prot. n. 2757 del 16.01.2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha reso noto che, in attuazione dell'articolo 5 del Bando, avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione al

corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.

- 8) Con successivo atto del 16.02.2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva¹ e della prova scritta, entrambe computerizzate.
- 9) Con avviso relativo alla prova preselettiva, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, è stato reso noto il diario di tale prova del concorso.
- 10) La banca dati dei quesiti della prova preselettiva è stata, poi, pubblicata in data 27 giugno 2017 sul sito internet del M.I.U.R., unitamente ai quadri di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n.1259 (Bando).
- 11) In data 06.07.2018 è stato pubblicato l'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico. Inoltre sono state pubblicate le istruzioni operative ed un video esplicativo della procedura per i candidati.
- 12) In data 19.07.2018, con decreto dipartimentale n. prot. 1105, è stata quindi nominata la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale.
- 13) La prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018.
- 14) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, il punteggio della prova preselettiva, corretta automaticamente, è stato restituito a ciascun candidato al termine della stessa.
- 15) Pertanto, con nota prot. n. AOODGPER 33664 del 24.07.2018, acquisita in pari data dall'Amministrazione resistente, il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.
- 16) Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 8.700 candidati, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
- 17) **La ricorrente ha superato brillantemente la prova preselettiva conseguendo un punteggio di 89,2/100 ed è stata così ammessa alla successiva fase della prova scritta.**

FATTO

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA

DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI PROBLEMATICHE: IL CASO SARDEGNA

- 18) D'altro canto, anche in riferimento a quanto sopra esposto circa il dettato del Bando, giova evidenziare già in questa sede che, nella fase delle prove preselettive e in relazione alla prova scritta, si sono manifestate **le prime rilevanti problematiche rispetto alla gestione del concorso**, in capo al Ministero.

¹ Per il concorso in oggetto l'Amministrazione procedente ha previsto, infatti, l'espletamento della prova preselettiva (cfr. art. 6 Bando).

- 19) Infatti, moltissimi candidati che hanno ottenuto, all'esito della prova preselettiva, il punteggio inferiore a quello previsto (sulla scorta dell'art. 6 del Bando²) per l'ammissione alla prova scritta (in base al contingente ammesso), bensì superiore al 60, hanno promosso ricorso avverso la determinazione di non ammissione alla prova scritta. Parimenti, anche altri candidati che hanno riscontrato problematiche informatiche durante le prove preselettive, nonché candidati che hanno riscontrato difficoltà ad accedere alle sedi concorsuali, hanno promosso ricorsi giurisdizionali finalizzati ad ottenere l'ammissione, anche con riserva, alla prova scritta³.
- 20) Il Ministero dimostrava conseguentemente di ritenere necessario lo svolgimento della prova scritta in modo contestuale (così come espressamente previsto dal Bando) per tutti i candidati, sul territorio nazionale: ammetteva infatti con riserva sia i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli rispetto agli esiti della prova preselettiva, sia gli altri ricorrenti che non avevano potuto effettuare la prova preselettiva o che avevano riscontrato problematiche al *software* durante l'espletamento della stessa⁴.
- 21) Occorre considerare, poiché rappresenta motivo del presente ricorso (cfr. *infra*), che in data 17 ottobre 2018 (il giorno prima dell'espletamento della prova scritta su base nazionale in modo contestuale) l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per **i soli candidati sardi**, cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari (città sede unica della prova per la Sardegna), a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici adottata dal Sindaco del capoluogo sardo, fondata sulle condizioni meteorologiche avverse⁵.
- 22) Alla luce di quanto sopra, comunque, l'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018, che la prova scritta della procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta svolgere l'indomani per i candidati della Sardegna (come per tutto il territorio nazionale), venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.

² L'art. 6, comma 8 del Bando recita: "Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.m., sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio".

³ In riferimento a tali ricorrenti, va detto che il M.I.U.R., al fine di assicurare la contestualità della prova scritta, si determinava per l'ammissione con riserva, alla prova, dei ricorrenti stessi.

⁴ In data 12 ottobre 2018, il TAR del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa della "interruzione del funzionamento delle procedure informatiche" e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

⁵ Infatti, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza sindacale n. 62/2018 del 17.10.2018, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018, dalle ore 00.00 alle ore 23.59. Si rappresenta tuttavia che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, nel contenuto dispositivo dell'ordinanza *de qua*, era stata espressamente prevista un'eccezione riferita agli uffici pubblici che erogassero "servizi essenziali" (cfr. ordinanza ALL).

- 23) Quando ormai, nelle altre sedi del territorio nazionale, tra cui la sede di svolgimento della prova della ricorrente, erano tutti quasi certi del rinvio generalizzato della prova scritta (stando al chiaro dettato della *lex specialis*), nessuna comunicazione viceversa perveniva dall'Amministrazione ministeriale, **che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione con il proprio precedente operato** (cfr. fase post prova preselettiva), la prova scritta nelle altre sedi individuate (regionali) del territorio italiano (tra le quali, **quella della ricorrente**). Appresa la notizia del rinvio della prova in Sardegna, anche a causa di una celere diffusione, in tutti i candidati facenti capo alle altre sedi d'Italia si formava il convincimento circa un doveroso rinvio generalizzato della prova scritta, in ossequio a quanto disposto dal Bando⁶.
- 24) Ad ogni modo, la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo facenti capo alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.
- 25) Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, cioè, oltre a non essersi attivato per una soluzione diversa, tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, nemmeno si è premurato di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei **principi di parità di trattamento, par condicio dei concorrenti, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso**⁷.
- 26) In sostanza, motivi di legittimità e anche di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto sopra, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia. E comunque il MIUR non ha operato in modo da garantire il principio di massima concentrazione della prova scritta (*infra*)⁸.
- 27) In data 13.12.2018 si è poi tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta prevista e riservata dal M.I.U.R. ai candidati della Sardegna, **a distanza di quasi due mesi dalla data in cui la ricorrente (e il resto dei**

⁶ A *fortiori*, difatti, un rinvio generale della prova scritta, finalizzato a garantire la **contestualità della prova, la par condicio e la parità di trattamento**, era dovuto anche in considerazione dell'accoglimento, da parte della giustizia amministrativa (pochi giorni prima della prova scritta), di decine di ricorsi dei candidati esclusi in esito alla prova preselettiva (o che non avevano potuto espletarla per motivazioni diverse).

⁷ Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della *lex specialis* e della successiva decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe potuto essere francamente adottata.

⁸ Ciò, si ribadisce, in linea con le disposizioni del Bando e della *lex specialis* più volte citate, sempre nell'ottica di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati concorrenti, di contestualità della prova scritta.

candidati in Italia) aveva sostenuto la prova⁹. I candidati che hanno sostenuto la prova in quella data si sono sottoposti alla prova **conoscendo già i quesiti estratti** per i colleghi del 18 ottobre, **i quadri di riferimento** (criteri), e avendo a disposizione quasi **due mesi in più** per lo studio (cfr. *infra*, sezione in diritto, sul punto).

- 28) Occorre rappresentare e riportare in questa sede che, all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in data 27.03.2019, **i candidati sardi hanno ottenuto ammissione alla prova orale in numero molto consistente, in misura ben superiore alla media nazionale**¹⁰, a riprova del fatto che la suesposta situazione venutasi a creare, la dedotta **disparità di trattamento**, ha cagionato un *vulnus* evidente al concorso, ai candidati e quindi, in particolar modo, **anche alla ricorrente**.

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA

DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI

PROBLEMATICHE: LA INADEGUATEZZA DEL SISTEMA INFORMATICO E LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO

SULL'UTILIZZO DEI CODICI NORMATIVI

- 29) **L'odierna ricorrente, come anticipato, è candidata risultato idoneo alla prova preselettiva e pertanto ammessa alla successiva fase della prova scritta.**
- 30) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione procedente ha decretato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736.
- 31) Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.
- 32) La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi.
- 33) Orbene, con la nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, la Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso.
- 34) **L'odierna ricorrente, docente candidato al ruolo di Dirigente scolastico, ha quindi sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede del territorio nazionale assegnata.**
- 35) In particolare, la mattina del 18 ottobre 2018 lo stesso si è recato presso l'ITTS "" di Torino, per svolgere la prevista prova scritta del Corso-concorso di cui alla G.U. n. 90 del 24.11.2017.

⁹ E a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato.

¹⁰ Si è verificata una altissima percentuale di candidati della Sardegna che hanno superato la prova scritta: circa il 60%.

- 36) In riferimento alla posizione specifica della ricorrente, nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola **si sono verificati illegittimi comportamenti della Commissione di concorso.**
- 37) Quanto sopra è accaduto, in particolare, con precipuo riferimento **all'utilizzo dei codici normativi e di legge** espressamente ammessi dal Bando al fine di sostenere la prova scritta.
- 38) In sostanza, con determinazione assolutamente illegittima e da contestare (cfr. *infra*) la Commissione ha decretato **l'impossibilità, per i concorrenti, di utilizzare parti di rilievo dei Codici normativi (in particolare "Raccolta leggi Scuola" di Auriemma);**
- 39) Nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate, anche in riferimento alle sedi in cui ha operato la candidata rappresentata, **gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso.**
- 40) In particolare, come sarà meglio spiegato nella sezione in diritto (cfr. *infra*), la docente rappresentata riscontrava, durante l'espletamento della suddetta prova, **gravissime problematiche sia in relazione al software che all'hardware, predisposto dall'Amministrazione e messo a disposizione dei docenti per l'espletamento della prova scritta computer based, per la summenzionata precipua fase del concorso.**
- 41) Tali anomalie, peraltro, sono state rilevate dai docenti e candidati in tutta Italia, tanto che hanno portato a redigere e inviare al MIUR un articolato atto di significazione, **in tempi non sospetti, prima ancora che fossero pubblicati i risultati della prova scritta** (cfr. ALL.), al fine di rappresentare il malcontento e stigmatizzare l'operato dell'Amministrazione in riferimento alla gestione del concorso.
- 42) La rappresentata, nella fase del concorso in cui erano ancora in corso le correzioni degli elaborati, nell'attesa dell'esito della prova scritta, ha inteso stigmatizzare formalmente l'operato delle Amministrazioni resistenti, in riferimento alla modalità di gestione della prova scritta *computer based*, riservandosi ogni più opportuna azione a tutela dei propri diritti e interessi legittimi all'esito della pubblicazione dei risultati della prova.
- 43) Gli strumenti informatici predisposti dall'Amministrazione e la modalità di gestione del concorso, dunque, non sono risultati idonei al fine di tramutare in prova di concorso **oggettiva e regolare** quella che era la reale preparazione del docente, conseguita in seguito ad ore e ore, giornate, settimane, mesi di studio intenso.
- 44) Tanto è che, come si dirà (cfr. *infra*), il MIUR medesimo ha deciso, recentemente, di **abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based,** tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna.
- 45) Si rappresenta che l'Amministrazione, per il concorso in oggetto, **ha espressamente ammesso, con nota di risposta (cfr. ALL.) ad istanza di accesso agli atti, di aver riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016!**
- 46) Si tratta del *software* che ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell'ambito di quel concorso, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa (codesto Ecc.mo TAR Lazio, cfr. *ex multis sez. III-bis sent. n. 2513/2017*; cfr. *infra*, sezione in diritto) a riconoscere il lampante **difetto di funzionamento,** e ad annullare provvedimenti di non ammissione di concorrenti alla prova orale (cfr. *infra* in diritto)!

- 47) Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema *computer based* non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati.
- 48) Il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, di visualizzare nonché avere copia dell'elaborato. **Non era possibile verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso, far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date.** Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni (cfr. *infra*).
- 49) Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto.
- 50) Orbene, le descritte anomalie hanno inficiato, in sostanza, la possibilità di svolgere la prova scritta in modo regolare, per il docente ricorrente, come per altri docenti e candidati nelle diverse sedi d'Italia.
- 51) Quanto alla procedura concorsuale, dopo la prova scritta, in data 31.12.2018 sono state nominate e costituite le sottocommissioni esaminatrici dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici. Nel corso delle settimane **moltissime modifiche alle commissioni si sono succedute**, peraltro¹¹.
- 52) In data 27.03.2019 il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha quindi pubblicato il D.D.G. n. 395, con il quale ha adottato e approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del *concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici*. Così, all'esito delle correzioni, è stato reso noto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso.
- 53) La ricorrente è venuta a conoscenza della mancata ammissione alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del proprio nome nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale.
- 54) All'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, il MIUR evitava di consentire l'accesso, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo.
- 55) Solo con nota del 19.04.2019, l'Amministrazione si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito *“a partire dalla data dell'8 maggio 2019”*, e solo a documentazione parziale (cfr. **ALL.**).
- 56) Il MIUR di seguito non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, un accesso solo parziale alla documentazione (cfr. *infra* sul punto).
- 57) L'elaborato dalla ricorrente è stato corretto dalla SottoCommissione n.3, riportando la valutazione di 54,75 punti. La prova del candidato presentava delle vistose anomalie ed incongruenze

¹¹ Si è verificata una continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una **disparità di valutazione** dei candidati (cfr. sito internet MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni).

- 58) Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. In data 29.04.2019 l'Amministrazione resistente, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova orale, che hanno individuato all'uopo la data del **20.05.2019** quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso.
- 59) L'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato in data 27.03.2019 è già stato gravato con primo ricorso al PDR notificato e successivamente trasposto al TAR ex art.48 cpa in seguito ad opposizione del MIUR.
- 60) In data 20.05.2019 iniziavano, pertanto, le prove orali del concorso in parola.
- 61) Il Ministero resistente terminava l'*iter* procedimentale e, esaurite le prove orali, approvava la graduatoria nazionale di merito con decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data (**ALL. 1**).
- 62) Contestualmente, con avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019 (**ALL. 2**), l'Amministrazione resistente comunicava l'avvio delle operazioni telematiche di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori al fine di consentire la presa di servizio a decorrere dal 1° settembre 2019.
- 63) Dopo la pubblicazione della graduatoria generale nazionale il MIUR, solo in data 04.10.2019 (nota prot. 43707), ha comunicato che avrebbe messo a disposizione dei richiedenti un mero campione, in forma anonima, di sole 50 prove del concorso, corredate da griglie e verbali di correzione. Nelle intenzioni del Ministero, tale ostensione risulterebbe sufficiente a garantire il diritto di accesso dei candidati esclusi dalla prova orale del concorso, e rappresenterebbe adeguato riscontro alle “*numerose istanze di accesso pervenute*”. Tale attività si caratterizza, in realtà, per essere palesemente illegittima, sotto diversi profili. **Il MIUR non poteva scegliere quali elaborati “manifestare”, né deciderne il numero limitato, in particolare, in quanto vige, in ambito di concorsi pubblici, la regola della totale trasparenza, recessiva perfino rispetto anche a paventate e indimostrate esigenze di *privacy* e/o di speditezza dell'attività amministrativa, le quali, a procedura conclusa, non possono neanche dirsi sussistenti!** Inoltre, non tutte le Commissioni sono state “rappresentate” nell'ambito del riscontro che il MIUR ha ritenuto di offrire: non sono stati esibiti gli elaborati di tutte le sottocommissioni, come viceversa la regola di trasparenza avrebbe imposto di fare.
- 64) Nonostante i proclami del MIUR, dunque, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva l'Amministrazione **non ha ottemperato alle istanze di accesso dei ricorrenti**. Quanto detto costituisce, evidentemente, un'artata evasione delle legittime e plurime istanze di accesso alle prove dei vincitori, formulate dai candidati, corrispondente ad un'attività illegittima già censurata per mezzo del ricorso introduttivo.
- 65) Parimenti, nonostante i candidati abbiano richiesto al MIUR l'accesso al “codice sorgente” del software utilizzato durante la prova scritta, e nonostante la conseguente sentenza favorevole, sul punto, di codesto Ecc.mo TAR, sez. III bis, n. 7333 del 6 giugno 2019, ad oggi essi sono ancora in attesa che il MIUR conceda loro l'accesso dovuto.

- 66) Ancora, diversi verbali relativi alle operazioni delle sotto-commissioni non sono stati mai consegnati dal MIUR ai candidati nonostante le formali richieste. In particolare, il **verbale n. 1 di ogni Sottocommissione che, come anticipato nel ricorso introduttivo (cfr. verbale n. 1 schema-tipo), rappresenta l'atto con cui la medesima faceva propri i criteri di correzione e definiva le regole procedurali delle operazioni, non è mai stato stilato** o non è stato ancora consegnato ai richiedenti, unitamente ad altri documenti. Sicché i candidati non possono verificare la correttezza delle operazioni di correzione.
- 67) Avverso i suddetti provvedimenti inerenti l'approvazione della graduatoria del concorso la ricorrente ha già proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendone l'annullamento e/o la riforma in aggiunta agli atti gravati con il ricorso introduttivo.

- 68) A partire dalle date del 04.08.2020 e 05.08.2020 (e nei giorni seguenti) venivano pubblicati, sul sito del Ministero dedicato al concorso per cui è causa, i diversi decreti dipartimentali, avvisi e atti amministrativi qui censurati, in epigrafe meglio individuati, relativi tanto a rettifiche e modifiche della graduatoria del concorso quanto alle aperture della piattaforma Polis ai fini delle indicazioni di preferenza (per le ulteriori assegnazioni o scorrimenti di graduatoria), nonché alle ulteriori assegnazioni di candidati idonei o vincitori ai ruoli regionali.
- 69) Mediante tali atti amministrativi il Ministero ha -in sostanza- modificato la graduatoria finale di merito e/o consentito scorrimenti di graduatoria e/o consentito le ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali, anche comunicando che risultassero vacanti e disponibili ulteriori posti di dirigente scolastico, come detto in epigrafe (cfr. atti in impugnativa *supra*).
- 70) Con atto di diffida inviata in data 07.08.2020 (cfr. **ALL.**) moltissimi candidati e ricorrenti, al fine della conservazione e salvaguardia degli effetti dell'eventuale annullamento definitivo del concorso e/o della graduatoria (cfr. punto che segue *infra*), hanno intimato e diffidato le Amministrazioni resistenti a evitare di disporre ulteriori immissioni in ruolo o ulteriori scorrimenti della graduatoria e/o di disporre nuove assunzioni sulla scorta della esistente graduatoria approvata con D.D. MIUR prot. n. 1205 del 01.08.2019.
- 71) Le Amministrazioni resistenti -anche in virtù dell'imminente pronuncia del Consiglio di Stato da emanarsi nei noti giudizi di appello n.r.g. 5742, 5764 e 5765 del 2019, relativi ai gravami avverso le Sentenze del TAR Lazio n. 8655/2019 e 8670/2019, e la cui udienza di merito era fissata per la data del 15.10.2020- sono state diffidate a revocare o annullare in autotutela l'avviso prot. 23350 del 04.08.2020, con il quale è stato comunicato che risultavano disponibili 458 posti di dirigente scolastico nelle regioni (e che i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria avrebbero dovuto indicare l'ordine di preferenza dei posti disponibili), nonché gli atti connessi. Il Ministero era stato intimato pertanto a lasciare inalterata la situazione delle nomine e a non provvedere a ulteriori immissioni, nomine, scorrimenti.
- 72) Nonostante quanto sopra il Ministero non ha provveduto a tale revoca o annullamento in autotutela.
- 73) Peraltro, in riferimento alle disfunzioni informatiche e ai connessi vizi del concorso dedotti con il ricorso e tutti gli atti del presente giudizio, occorre dare atto di quanto *medio-tempore* accaduto: **due ricorsi per l'accesso al "codice sorgente" del software con cui è stata gestita la prova scritta sono stati definiti da**

codesto Ill.mo TAR Lazio con recentissime Sentenze di accoglimento del 30.06.2020 e del 01.07.2020, le note Sentenze n. 7370/2020 e n. 7526/2020, con le quali all'esito dei giudizi è stato ritenuto che il ruolo ricoperto dal programma informatico si dovesse inquadrare in un contesto di indubbia rilevanza pubblicistica, quale è un pubblico concorso, e che lo svolgimento con modalità informatiche di un pubblico concorso non potesse andare a detrimento del principio fondamentale di trasparenza; il G.A. ha dunque accolto i ricorsi con conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere all'ostensione.

- 74) Le Amministrazioni in indirizzo hanno dovuto consentire l'accesso al "codice sorgente" in data 28.07.2020 ai ricorrenti dei giudizi n.r.g. 1869/2020 (C. Mucherino ed altri) e n.r.g. 2873/2020 (L. Albano e altri), nonché da ultimo, in data 12.10.2020, ad altri candidati istanti.
- 75) Tuttavia, l'accesso consentito dal Ministero e dal Cineca è stato solo parziale nonostante le sentenze esecutive, in ottemperanza delle pronunce dei provvedimenti giurisdizionali del TAR e/o Consiglio di Stato, verso il Ministero dell'Istruzione. Ricordiamo la prima Sentenza n. 7333 del 6 giugno 2019, del TAR Lazio, sezione III-bis, e successivi provvedimenti giurisdizionali, con necessità da parte dei ricorrenti di proporre giudizi di ottemperanza. Si fa riferimento in particolare all'ultima esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 9798/2021, nella quale è dichiarato sussistere l'interesse legittimo all'integrale accesso del codice sorgente utilizzato per la gestione della prova scritta concorsuale ma a cui a tutt'oggi non viene data esecuzione.
- 76) Ciononostante, a tutt'oggi non viene concessa l'integrale ostensione del Codice Sorgente e lo stesso Ministero dell'Istruzione con nota prot. 30182 del 01.10.2021 ha evidenziato che *"le pronunce da ultimo restituite dall'adito TAR hanno riconosciuto quale non soddisfacente dell'obbligo di ostensione a carico di questa Amministrazione ministeriale l'accesso concretatosi nelle descritte modalità, ordinando un accesso pieno ed incondizionato all'applicativo. Pertanto, si chiede ai destinatari della presente, Cineca quale titolare dei diritti di proprietà del prodotto, ed alla Direzione Generale per i contratti, gli acquisti ed i sistemi informativi e la statistica, quale titolare delle competenze tecniche richieste per il caso di specie all'Amministrazione involta, di voler cortesemente assicurare la sollecitata esecuzione, dovendosi, in particolare, considerare la Direzione individuata in epigrafe "Direzione competente per materia" ai fini dell'eventuale, successivo intervento del Commissario ad acta già nominato"*
- 77) La parziale documentazione inerente il c.d. "codice sorgente" è stata comunque sottoposta dai ricorrenti ad una perizia informatica che ha confermato le diverse illegittimità, i diversi vizi e le illogicità del software denunciati con il presente ricorso.
- 78) Dunque sotto diversi ma connessi profili la Giustizia Amministrativa, su larga scala, sta riconoscendo la fondatezza delle deduzioni dei candidati esclusi dalla prova orale e ricorrenti, in riferimento a questioni concorsuali: con **Sentenza n. 2293/2020 del 20.02.2020** (in altro ricorso patrocinato dallo scrivente, Acunzo e altri contro MIUR) codesto Ill.mo TAR (poi confermato dal Consiglio di Stato) ha sancito anche il diritto dei candidati all'accesso integrale agli elaborati e a tutta la documentazione inerente i vincitori e gli idonei della procedura.
- 79) In particolare, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha imposto al Ministero la consegna dei compiti, griglie di valutazione e verbali dei candidati dichiarati idonei alla prova orale del concorso per dirigenti

scolastici, è stato possibile procedere ad un'indagine sull'attribuzione dei punteggi da parte delle sottocommissioni, che oltre a dimostrare un grave e palese disparità di trattamento nell'attribuzione dei medesimi, evidenzia altresì, delle gravissime irregolarità e illegittimità nell'assegnazione dei punteggi che inficiano l'intera procedura concorsuale e che sono oggetto di ulteriori censure con il presente atto.

- 80) Ciò detto, avverso i qui censurati, ulteriori, atti e provvedimenti, tutti impugnati con il presente ricorso, meglio individuati in epigrafe, e che per dovere di sinteticità non si riportano anche in questa sezione del presente atto, la ricorrente – rappresentata e difesa come in epigrafe – propone ulteriori motivi aggiunti nel presente giudizio, chiedendone l'annullamento e/o la riforma siccome illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Gli atti e provvedimenti amministrativi in epigrafe meglio individuati e impugnati con il presente ricorso per ulteriori motivi aggiunti vanno annullati in quanto inficiati da un evidente vizio di illegittimità derivata in ragione del nesso di presupposizione/conseguenzialità necessaria, sussistente con i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti del presente giudizio.

Con ogni evidenza, infatti, l'illegittimità degli atti del concorso già impugnati, e quindi oggetto di contestazione da parte della ricorrente, non può che ridondare i suoi effetti sugli ulteriori atti *medio tempore* adottati, determinandone l'invalidità per le medesime ragioni giuridiche.

Ne deriva quindi la necessità di estendere il giudizio anche ai provvedimenti di cui in epigrafe ai fini della procedibilità della domanda. Come noto, infatti, costituisce *ius receptum* che «*in materia di concorsi pubblici l'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame*» (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4858. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 9 aprile 2018, n. 214; Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1398). Tale principio può essere esteso ai provvedimenti di modifica e rettifica della graduatoria e a quelli relativi agli ulteriori scorrimenti e assegnazioni di candidati idonei (e/o vincitori) ai ruoli regionali.

Nell'ambito del giudizio per cui è causa, l'odierna ricorrente, ancora interessata alle domande giurisdizionali proposte, con il presente ulteriore ricorso per motivi aggiunti estende gli effetti dell'impugnativa originaria, in via derivata, anche agli atti amministrativi successivamente adottati dall'Amministrazione; in particolare, si tratta degli atti che in epigrafe sono stati riportati e impugnati (cfr. *supra*).

I provvedimenti e gli atti epigrafati vengono oggi gravati per **illegittimità derivata**, in virtù di tutti i medesimi, seguenti, motivi di ricorso dedotti con il gravame introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti (motivi che vengono appunto qui riportati).

Non senza prima dedurre e ribadire -in riferimento alle disfunzioni informatiche e ai connessi vizi del concorso dedotti con il ricorso e gli altri atti del presente giudizio (cfr. anche *infra*)- che oggi, grazie ai due ricorsi per l'accesso al "codice sorgente" del software (con cui è stata gestita la prova scritta) accolti da codesto Ecc.mo TAR, la documentazione inerente il c.d. "codice sorgente" è stata ottenuta e sottoposta dai ricorrenti ad una perizia informatica **che ha confermato le diverse illegittimità, i diversi vizi e le illogicità del software (nonché dell'hardware), tutti denunciati con il presente ricorso (cfr. *funditus*, anche *infra*).**

I. I PROBLEMI INFORMATICI DEL CONCORSO RICONDUCIBILI ALLA MALA GESTIO DA PARTE DEL MIUR E CHE COMUNQUE HANNO INFICIATO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE LA PROVA SCRITTA IN MODO REGOLARE E SERENO ANCHE PER LA DOCENTE RICORRENTE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE BANDO DI CONCORSO D.D.G. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL CANONE DI TRASPARENZA E CHIAREZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come detto, in generale nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate **gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso.**

Come visto, tali problematiche non hanno risparmiato il docente, tanto che lo stesso è stata vittima diretta delle problematiche dedotte.

Come anticipato in narrativa, la gestione del concorso e della prova scritta espletata dalla rappresenta si è rivelata fallace, per *mala gestio* del concorso, riconducibile alla P.A. resistente.

In particolare, l'odierna ricorrente è stato svantaggiato dalla seguente serie di anomalie informatiche che, di fatto, hanno inficiato la regolarità della prova scritta (e del concorso) in quanto hanno impedito al concorrente medesimo di redigere la prova in conformità e aderenza alla propria preparazione e al proprio merito.

Appare opportuno censurare pertanto l'operato del MIUR in riferimento alla gestione della prova scritta *computer based*, quindi in relazione alle disfunzioni emerse, **visto che le stesse hanno precipuo rilievo per il caso in oggetto**, avendo condotto il docente ad ottenere un punteggio non in linea con la propria preparazione e che ne ha inficiato, in sostanza, la prova.

Gli strumenti predisposti (si pensi al *software* ma anche all'*hardware*) non sono risultati idonei al fine di tramutare in prova di concorso oggettiva e regolare quella che era la reale preparazione della docente, conseguita in seguito ad ore e ore, giornate, settimane, mesi di studio intenso.

Si rappresenta che l'Amministrazione, per il concorso in oggetto, ha espressamente ammesso, con nota di risposta (cfr. ALL.) ad istanza di accesso agli atti, di aver riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016!

Si tratta del *software* che ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell'ambito di quel concorso, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa (codesto Ecc.mo TAR Lazio, cfr. *ex multis sez. III-bis sent. n.*

2513/2017; cfr. *infra*) a riconoscerne il lampante **difetto di funzionamento**, e ad annullare provvedimenti di non ammissione di ricorrenti alla prova orale (cfr. *infra*)!

A riprova di quanto sopra, il **MIUR medesimo ha deciso, recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna.

Tali anomalie, inoltre, sono state rilevate dai docenti e candidati in tutta Italia, tanto che hanno portato a redigere e inviare al MIUR un articolato atto di significazione, **in tempi non sospetti, prima ancora che fossero pubblicati i risultati della prova scritta** (cfr. **ALL.**), al fine di rappresentare il malcontento e stigmatizzare l'operato dell'Amministrazione in riferimento alla gestione del concorso.

Ma vi è di più.

In seguito ad apposita verifica operata dai candidati è emerso che il software Cineca utilizzato per le prove non era bloccato alla data del verbale ma generava i file pdf con un ritardo di giorni. La griglia ed il verbale risultano emessi giorni dopo la chiusura del verbale.

In particolare la griglia di correzione della ricorrente e del verbale n.12 della Sottocommissione n.3 si evince che entrambi sono stati creati in data 11.03.2019 ed addirittura il verbale è antecedente alla creazione della griglia (17.24 il verbale e 17.27 la griglia).

Quindi il sistema CINECA non era bloccato e blindato come affermato dal MIUR ma poteva essere aperto e chiuso a piacimento dalle Sottocommissioni con evidente invalidità di tutta la procedura anche per evidente violazione del principio dell'anonimato.

In sostanza si evincono chiaramente 2 anomalie gravi dal punto di vista della procedura di formazione dell'atto amministrativo (invalidanti della procedura concorsuale) ed attinenti:

- a. anzitutto la correzione dell'elaborato risulta antecedente rispetto alla data dichiarata nel verbale di correzione e che non ci sia stata contestualità nella correzione, valutazione e redazione del verbale (quindi molto probabilmente non c'è stata neppure collegialità).
- b. Inoltre nel verbale della commissione si afferma che “al termine delle operazioni di correzione della prova scritta l'intera Commissione procede alla validazione del voto attribuito attraverso la piattaforma riservata”, ovvero i dati di valutazione avrebbero dovuti essere caricati in piattaforma a fine lavori e in tale momento creato il verbale in formato PDF, cosa che al contrario non è avvenuta in quanto il PDF del verbale è stato creato in data successiva.

Alla luce di tutto quanto sopra la prova e le valutazioni effettuate sono irrimediabilmente viziate.

In aggiunta a quanto sopra il sistema ha manifestato le seguenti ulteriori disfunzioni:

A) FUNZIONI “TAGLIA”, “COPIA” E “INCOLLA” DISABILITATE: Il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta è stato caratterizzato dalla disabilitazione permanente delle funzioni “taglia”, “copia” e “incolla”. Ciò ha comportato un notevole sperpero di tempo in riferimento ai 5 quesiti a risposta aperta, in cui si chiedeva al candidato di argomentare, in maniera coerente e coesa, sulle azioni del Dirigente Scolastico in un dato contesto professionale. È del tutto evidente che la necessità di rendere l'elaborato pertinente a livello

argomentativo e corretto formalmente ha vincolato la candidata a dover riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo.

Quanto appena detto si pone in netto contrasto con la previsione di una prova “a tempo” (150 minuti complessivi per 7 quesiti: 21 minuti per ciascun quesito!) richiesta dal Bando.

Risulta evidente, paradossalmente, che se i candidati avessero usato le tradizionali carta e penna, allo scadere del tempo, sarebbe rimasta traccia di quanto scritto, anche se in forma parziale e incompleta, residuando così, nella peggiore delle ipotesi, la possibilità di avere comunque una valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Con la modalità adottata, invece, un quesito eventualmente rimasto “in bianco” o parziale (per la necessità di dover cancellare e modificare in corso di prova quanto già scritto) ha una valutazione pari a zero, con tutti gli effetti negativi conseguenti.

B) LAY-OUT GRAFICO FUORVIANTE: il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta del concorso in oggetto è stato caratterizzato, poi, da un’impostazione della pagina fuorviante e particolare, cioè fuori dai normali standard in utilizzo nella prassi: il lay-out della pagina era orizzontale e con un solo rigo che conteneva 250 caratteri. Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) per ogni rigo. Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti oculari che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione. Aggiungasi che, ovviamente, tale visualizzazione ha comportato numerose difficoltà per tutti i candidati affetti da problemi di natura visiva.

C) SCHERMATA RIEPILOGATIVA NON CONFORME A QUELLA DEL TUTORIAL DEL MIUR: diversi candidati hanno lamentato la presenza di una pagina riepilogativa contrassegnata da pulsanti rossi e blu invertiti: in sostanza, le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso. Tale situazione ha ingenerato altresì, ovviamente, confusione e disorientamento, rendendo difficoltoso l’espletamento della prova.

D) BARRA SPAZIATRICE DIFETTOSA: molti dei rappresentati, e in diverse sedi, hanno riscontrato un malfunzionamento della barra spaziatrice, che ha determinato un “*continuum grafico*”, ossia la scrittura di parole “attaccate”. Tale problema ha costretto il candidato a tornare più volte sulle stesse parole per separarle..

E) TASTI DANNEGGIATI: In tantissimi casi tastiere vetuste con tasti difettosi hanno costretto moltissimi concorrenti a tornare più volte indietro per correggere la parola digitata, con immane spreco del poco tempo a disposizione (ad esempio: la lettera “i” digitata una volta, si presentava graficamente come “iiiiiii”).

F) TASTO “SHIFT” INCANTATO: In disparati casi, il tasto “shift” si è rivelato difettoso: la lettera maiuscola non veniva data automaticamente, costringendo il candidato a ripetute correzioni, sempre con conseguente perdita di tempo.

G) DIMENSIONE DEI CARATTERI DIVERSA TRA LE POSTAZIONI: molti candidati hanno segnalato la disomogeneità della dimensione dei caratteri tra i computer in dotazione nelle diverse postazioni. In alcuni casi, i caratteri presentavano dimensioni molto ridotte, e ciò comportava una grande difficoltà di lettura dei testi, specie per gli ipovedenti o coloro che presentano accertati problemi di vista. In altri casi, accadeva l’opposto. Inoltre, erano disabilitate le funzioni per ingrandire il testo. Una prova informatizzata che non

prevede facilitazioni per l'accessibilità non solo lede la *par condicio* – principio imprescindibile in un concorso pubblico - ma disattende anche disposizioni legislative quali la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, il D.lgs. n. 82/2005, recante il “Codice dell'Amministrazione digitale”, il D.lgs. n. 106/2018, recante “Attuazione della Direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili degli enti pubblici”.

H) CORRETTORE AUTOMATICO DISABILITATO: altra funzione disabilitata in seno alla prova scritta *computer based* del concorso è stata quella del correttore automatico. Anche tale questione ha determinato una condizione di grave disparità per i *disgrafici*. Questi candidati, non rendendosi conto degli errori commessi strada facendo, hanno perso una notevole quantità di tempo, successivamente, per apportare le dovute correzioni.

I) ASSENZA REPORT FINALE: tutti i concorrenti hanno lamentato l'assenza di un report finale, il quale - come è avvenuto ad esempio in riferimento alle prove scritte svolte nelle province di Trento e Bolzano - permetteva di visionare ed attestare con certezza la quantità e qualità dei quesiti svolti. D'altronde, già nella prova preselettiva, la immediata conoscenza dell'esito dava contezza dell'andamento della stessa. Non è dato comprendere perché tale procedura non sia stata prevista anche per la prova scritta espletata dai rappresentati candidati, in modo tale da garantire la “trasparenza” della medesima ed evitare come successo nel caso si specie che al momento della visione degli elaborati sparissero parti intere dei quesiti scritti dai candidati.

L) SALVATAGGIO NON AUTOMATICO: il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta del concorso in oggetto è stato caratterizzato, inoltre, dalla totale mancanza della funzione di salvataggio automatico, come avviene in ogni normale e banale programma di scrittura.

Al contrario, bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI onde evitare di perdere quanto elaborato. Nel pigiare tale tasto, si veniva “catapultati” in una nuova schermata contenente la domanda successiva. E per tornare indietro occorreva selezionare tra due tasti, “SI” o “NO”, che comparivano a seguito di una domanda che suonava, grosso modo, così: “Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente” ?

Questo meccanismo, oltre che essere estremamente farraginoso, ha implicato grosse problematiche in riferimento all'ultimo quesito elaborato, in ordine di tempo, da ogni candidato. La mancanza di salvataggio automatico ha comportato che, mentre il tempo a disposizione stava per scadere, l'ignaro candidato, trovandosi concentrato nel portare a termine il quesito, rimaneva, a tempo scaduto, senza poterne ottenere il salvataggio. Il meccanismo, da questo punto di vista, ha trovato tutti impreparati, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative.

Quanto sopra si è rivelato essere non solo un ulteriore fattore generatore di ansia in una situazione di per sé già ad alto impatto emotivo, ma anche un'ennesima richiesta da interpretare, a cui il candidato non era stato preparato. A tutto questo va aggiunto il grande sperpero di tempo – tempo preziosissimo – che tale procedura ha comportato. Sarebbe bastata una semplice funzione di “salvataggio automatico” per evitare tutto questo scompiglio. Ci si chiede, a ragion veduta, se una prova *computer based* – innovativa e all'avanguardia – sia possibile sostenerla con un siffatto dispositivo (o sistema) informatico, obsoleto e inadeguato.

M) PAGINE “VUOTE”: un fenomeno che diversi candidati hanno lamentato è quello delle c.d. pagine “vuote”. Nel corso della prova, infatti, diversi candidati, accedendo alla pagina del riepilogo per verificare se gli *items* fossero stati acquisiti, si sono trovati inaspettatamente di fronte a quesiti “vuoti”. Ad altri candidati, tale condizione si è verificata in prossimità dello scadere del tempo, trovandosi nella impossibilità di riscrivere i testi. Molti hanno fatto verbalizzare l'accaduto, molti altri hanno dovuto accendere animate discussioni con i tecnici d'aula, i quali hanno addossato la responsabilità ai candidati stessi, colpevoli, a loro dire, di non aver salvato mediante il tasto “conferma e procedi”. Tale tipo di salvataggio, tuttavia, come visto sopra non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative.

Ancora, benché non appartengano precipuamente alle questioni informatiche, ma danno evidenza della illegittimità delle operazioni concorsuali:

N) Decisioni disomogenee sul territorio nazionale in merito alla possibilità di consultazione dei testi di legge: in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza.

O) Prova “non simultanea” sul territorio nazionale, considerando che in alcune realtà la prova è iniziata alle 10.30, in altre alle 11.00, in altre ancora alle 11.50, con evidente *vulnus* ai principi di equità, *par condicio* e trasparenza.

P) Quesiti non adeguati al tempo e alle dotazioni dei PC delle scuole sedi di esame.

Q) Prove di lingua straniera “a difficoltà differenziata”. *Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento.* Tra una lingua e l'altra che, da Bando, era possibile scegliere, si sono verificate nette carenze di uniformità: in sostanza, vi era difformità assoluta e sostanziale di difficoltà in base alla lingua scelta. Anche per le prove di lingua straniera i concorrenti hanno quindi rilevato:

- a) Gradi di difficoltà eterogenei;
- b) Livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma assimilabili al C1;
- c) Brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione.

R) Quesiti e non casi: L'art. 8 del Bando, relativo alla “prova scritta” 1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.

2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.

3. Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.

4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.

5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.

S) COMPORTAMENTI DISOMOGENEI IN MERITO ALLA CONSULTAZIONE DEI TESTI DI LEGGE. *Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento.*

Sempre il Bando, all'articolo 8, comma 13 precisa: [i candidati] *“possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso”*.

In realtà, i comportamenti sul territorio nazionale sono stati variegati e hanno violato in modo patente la disposizione.

In alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Questi ultimi, in alcuni casi, a prova già avviata e arrecando notevole disturbo, hanno pinzato i Codici nella parte relativa ai contratti e vietato la consultazione di quelli ritenuti commentati e, in casi estremi, li hanno addirittura ritirati o, ancora peggio, stracciati, in maniera non decorosa; in altri casi, sono stati molto più permissivi, consentendo l'utilizzo di testi evidenziati e sottolineati, o di quelli le cui sezioni erano contraddistinte da “post-it”, velocizzando la ricerca delle fonti.

Il motivo che ha determinato tale confusione è stata, forse, la **non univoca interpretazione** dell'espressione “testi di leggi”, intesa da caso a caso in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva. Ne risulta, ovviamente, una **inammissibile eterogeneità** e **carenza di uniformità** delle condotte delle commissioni addette alla vigilanza. Ciò detto, sono chiaramente violati, per effetto di tale contegno dell'Amministrazione i principi di massima trasparenza, correttezza ed equità.

T) QUESITI APERTI E NON “CASI”: *Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento.*

L'art. 8, comma 4, decreta: *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie [...]”*.

Al contrario di quanto su riportato, due dei quesiti erano dei veri e propri “casi”, anche se, in realtà, tutti i quesiti vertevano su conoscenze procedurali del Dirigente Scolastico, tralasciando completamente la dimensione pedagogica ed educativa, che il profilo professionale delineato dai più aggiornati manuali richiedeva per un *leader for learning* a vocazione europea.

Lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste 8 ore.

In questa edizione i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, ovvero 21 minuti a quesito. Un tempo assolutamente insufficiente per poter “pensare”, “proporre” una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. A Bolzano, infatti, il tempo concesso era costituito da 240 minuti e i quesiti non erano “casi”.

Fermo restando le illegittimità suindicate, L'elaborato dalla ricorrente è stato corretto dalla SottoCommissione n.3, riportando la valutazione di 54,75 punti. La prova del candidato presentava delle vistose anomalie ed incongruenze.

Alla luce di tutto quanto sopra risulta inaccettabile che il programma non prevedesse il SALVATAGGIO AUTOMATICO dei quesiti compilati. Se, in luogo del computer, si fosse consentito l'uso di carta e penna, quanto scritto sarebbe rimasto "nero su bianco" e la Commissione avrebbe potuto valutarlo, attribuendo un punteggio sicuramente superiore a "zero", come è invece accaduto nel mio caso per il quesito che non si è salvato.

Aggiungasi che, in una procedura a tempo, il salvataggio dell'ultimo quesito sarebbe dovuto avvenire di default, perchè l'uso del tasto *"conferma e procedi"* comportava l'uscita dalla schermata, e il bisogno di rientrarvi se si voleva completare o correggere quanto scritto, con l'ulteriore aggravio che ogni modifica veniva recepita solo cliccando di nuovo su *"conferma e procedi"*, uscita dalla schermata, rientro e così via. Un dispendio di tempo incoerente con una prova a tempo di 150 minuti per 7 quesiti di cui 5 a risposta aperta, formulati nella modalità "risoluzione di caso", e con parametri di valutazione in cui l'argomentazione, la coerenza e la forma incidono per 6 punti su 16 (38% del punteggio totale).

In sostanza l'Amministrazione ha adottato una procedura tutt'altro che *"abilitante"*. L'assenza di funzioni comuni come *"taglia"*, *"copia"* e *"incolla"* e l'assenza del *salvataggio automatico* ha comportato, di fatto, un notevole **dispendio di tempo e un aggravio della procedura per i candidati** che non hanno potuto utilizzare i 150 minuti a disposizione per esprimere pienamente le proprie conoscenze e competenze sulle materie oggetto della prova scritta oltre a non avere garantito il salvataggio dei quesiti regolarmente redatti dal candidato.

La stessa giurisprudenza amministrativa (**TAR Lazio, sez. III-bis, n. 2513/2017**) ha chiarito in un concorso gestito con modalità identiche a quello di specie che *"le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto "conferma e procedi" per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto "torna alla domanda precedente", sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine "conferma" non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine "salva". Secondo l'accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante "conferma e procedi", relativamente all'ultima risposta dell'elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema*

informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della accennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dalla ricorrente al quesito n. 4, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio”.

Ancora, sul punto si richiama la già riportata sentenza di codesto Ecc.mo **TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019** (cfr., *funditus, supra*), alla luce della quale non si può che dire evidente che la presente procedura concorsuale non era funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti, e quindi dalla ricorrente, ed ha implicato l’illegittimità dell’agire della P.A.

In tal senso si è espresso anche il TAR Puglia, secondo cui “*nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”* (cfr. **Tar Puglia, Bari, n. 896/2016**).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR, BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE *LEX SPECIALIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI, DI MASSIMA CONCENTRAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI, DI CONTESTUALITÀ DELLA PROVA SCRITTA, PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE, PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. E DELL’ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI TRAMITE CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Come anticipato in sezione narrativa, il concorso in oggetto risulta palesamente viziato, e ha prodotto un danno evidente in capo alla ricorrente, perché inficiato dalla notevole **disparità di condizioni** in cui hanno operato i candidati, tra i quali la medesima.

Per effetto delle scelte dell'Amministrazione e/o dell'inerzia, si è prodotta una notevole **disparità di trattamento** tra chi, come la ricorrente, ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 e i candidati quali i sardi, che hanno goduto di un rinvio di quasi due mesi della loro prova.

L'art. 8, c. 2 del Bando di concorso (rubricato "prova scritta"), previsione a detta della quale la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e avrebbe dovuto svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R. recita testualmente: "[...]
2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R."

In combinato disposto con la disposizione, è opportuno considerare il comma n. 12 dell'art. 8 del Bando: *"Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti"*.

Orbene, alla luce delle disposizioni del Bando citate (art. 8, c. 2 e c. 12) che prevedevano contestualità della prova e la possibilità del rinvio dovuto a cause di forza maggiore sopravvenute, tali da non rendere possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, una volta accertato o dato per certo che in Sardegna la prova non potesse svolgersi, **l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinviare la prova scritta in tutta Italia (e non solo in Sardegna!) al fine di garantire e salvaguardare i principi di par condicio dei concorrenti, contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, buon andamento e imparzialità della P.A.**

Oppure avrebbe dovuto prevedere che la prova suppletiva di recupero per la Sardegna si tenesse entro e non oltre pochi giorni di differenza dalla data del 18.10.2018.

Ciò, viceversa, non è successo. Basti considerare che i sardi hanno recuperato in data 13.12.2018.

Il risultato della violazione perpetrata dall'Amministrazione a danno del Bando (e dalla ricorrente) è di facile esplicazione. I candidati (quali i sardi) che hanno sostenuto la prova in data successiva sono risultati avvantaggiati, perché:

- a. hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto di concorso e delle prove;
- b. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17.10.2018 (il giorno prima della prova scritta sostenuta dai ricorrenti) dal M.I.U.R., con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova scritta;
- c. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione altresì sui quesiti, estratti e non estratti, della prova scritta del 18.10.2018, pubblicati all'indomani dello svolgimento di quella prova (orientativamente verso fine ottobre).

Quanto deciso dal MIUR ha danneggiato la posizione di concorrente dalla ricorrente.

Infatti, come già annotato in narrativa, mentre l'odierna ricorrente, ha sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede assegnata nel territorio nazionale, va evidenziato che:

- a.** in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima;
- b.** in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti estratti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova "B" e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale fosse la lettera "M".

I candidati sardi, al momento delle suesposte pubblicazioni, non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e quindi, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il "recupero", comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018 !!!

Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di "recupero" (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)!

Tutto ciò, ovviamente, ha influito sulla corretta attuazione del principio concorsuale di *par condicio* dei concorrenti, minandolo integralmente, alle fondamenta.

Di qui ulteriore motivo di accoglimento del presente ricorso e di annullamento degli atti gravati.

III a -

- CARENZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Venendo alle modalità di svolgimento della prova e delle correzioni, nell'ambito della gestione della prova, affidata dall'Amministrazione a diverse commissioni, si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'**anonimato** dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. La violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal *modus agendi* del tutto anomalo perseguito dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire

l'anonimato e che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto.

Sempre in riferimento al principio granitico della trasparenza delle operazioni concorsuali, quindi, va soggiunto quanto segue. Proprio il sistema *computer based*, invece che garantire la trasparenza delle operazioni, getta molte ombre sulla genuinità del concorso.

Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema *computer based* non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati.

Vale osservare che il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, di avere un *report* e quindi di visualizzare (o avere copia) dell'elaborato. Terminata la prova, infatti, non era possibile verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso, far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date. Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni.

A differenza delle modalità tradizionali, infatti, nella procedura di cui è causa non è possibile per il candidato verificare *ex post* la corrispondenza tra le risposte date e quelle corrette dal sistema, non essendo stato stampato alcun elaborato.

In tal senso, il contestato *modus agendi* viola le basilari regole concorsuali poste a presidio dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, depotenziando irragionevolmente i crismi di formalismo necessario che assicurano l'oggettività della selezione.

Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto.

Si è assistito, all'esito dell'accesso agli atti, ad un'assenza di univocità tra codice personale e prova. In sostanza il codice sorgente CINECA non consente, in modo inequivocabile, di risalire al soggetto che ha redatto l'elaborato, e soprattutto manca alcuna certezza che non siano state svolte operazioni sulla famosa pennetta sulla quale venivano caricati gli elaborati una volta definiti, in sede di prova, dai docenti.

Correlativamente, ai candidati **non è stato rilasciato alcun *report* finale, come invece è avvenuto per il concorso nelle province di Trento e Bolzano**, che avrebbe permesso di visionare ed attestare con certezza la qualità e quantità dei quesiti svolti.

Il fatto stesso che il sistema in Trentino sia stato modificato la dice lunga sulla **inefficienza dello stesso**.

Si è verificata, inoltre, una assoluta carenza di trasparenza all'atto dello scioglimento dell'anonimato in quanto **non è stato consentito ai rappresentanti sindacali di assistere alle operazioni**. Nelle sedute di scioglimento dell'anonimato del 24 e 25 marzo 2019 vi è stata completa mancanza di trasparenza: non è stata consentita la partecipazione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori.

Aggiungasi che nel verbale di scioglimento dell'anonimato non risulta comprensibile come possa essere stato possibile di fronte all'asserzione che le correzioni fossero finite o meglio che le chiavi fossero state sigillate in

data 21 febbraio mentre le correzioni è pacifico (come risultante dai verbali) siano state effettuate fino al giorno prima dello scioglimento dell'anonimato (avvenuto in data 26.03.2019).

Tale circostanza determina ex se la nullità dell'intera procedura concorsuale per evidente violazione del principio dell'anonimato (essendo sufficiente anche il solo rischio che tale violazione si è avvenuta) e l'onere della prova per dimostrare il contrario non può che essere a capo della P.A.

Ancora, sussiste una carenza di trasparenza per la modalità di smistamento delle prove scritte alle varie sottocommissioni per la correzione.

Inoltre, in aggiunta al codice personale, è stato creato un codice dell'elaborato di cui non si conoscono né l'origine né il criterio di elaborazione.

Sono questi, anche, i motivi che hanno indotto certamente il MIUR, consapevole dei vizi della modalità di svolgimento della prova, a decidere, **recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna (cfr. altri concorsi MIUR).

Come già ampiamente dedotto nell'ambito del ricorso introduttivo, le modalità di svolgimento della prova e delle correzioni (nell'ambito della gestione della prova scritta), affidate dall'Amministrazione a diverse sottocommissioni, si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'**anonimato** dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Nell'alveo, dunque, di quanto già dedotto, vanno ricondotte le seguenti argomentazioni, relative anche a quanto ulteriormente è emerso.

Il MIUR ha dichiarato che gli elaborati di ciascun candidato erano conservati in una piattaforma informatica detenuta dal "Cineca", ente incaricato dell'organizzazione logistica e informatica del concorso. I commissari accedevano collegialmente agli elaborati del candidato, al momento della correzione delle prove.

Il Ministero ha asserito che il *file* contenente le stesse non consentiva l'individuazione del codice anonimo, in quanto si apriva una schermata recante solo la prova svolta, che veniva contrassegnata con un numero ma senza che potesse essere visionato il codice anonimo.

Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell'anonimato, alla presenza dei carabinieri, venivano effettuate le attività di associazione dei codici anonimi identificativi della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi. Quanto detto era affermato dal MIUR.

Orbene, da un'attenta disamina dei metadati relativi ai file delle Prove dei candidati, delle Schede di Valutazione e dei Verbali delle Commissioni esaminatrici, restituiti ai candidati, in formato PDF, in data 08 maggio 2019 attraverso la piattaforma ISTANZE ONLINE, è emerso in corso di causa quanto segue:

- i file contenenti le Prove dei candidati risultano correttamente creati in data 25 o 26 marzo, giorni in cui sono avvenute le operazioni di scioglimento dell'anonimato, e recano come denominazione il Codice Fiscale del candidato a cui sono state abbinate. Non si registrano operazioni di rinomina o modifica dei predetti file;
- i file inerenti le Schede di valutazione e i Verbali delle Commissioni sono stati creati in data anteriore allo scioglimento dell'anonimato e **recano, sin dalla data di creazione, il Codice Fiscale dei candidati**. I metadati

evidenziano che anche i predetti file non hanno subito alcuna operazione di modifica o rinomina nei giorni in cui si è sciolto l'anonimato;

- in alcuni casi si sfiora il paradosso, con schede di valutazione e verbali creati in date diverse, o addirittura antecedenti, a quelle in cui si sarebbero svolte le correzioni;
- Quanto sopra dimostra che, ben prima delle operazioni di abbinamento, i Commissari, o chi per essi, erano a conoscenza del Codice Fiscale dei concorrenti, e potevano agevolmente risalire all'identità dei candidati.

I file informatici delle prove dei candidati, unitamente alle Schede di valutazione e ai Verbali delle Commissioni, come noto, sono stati inviati ai candidati il giorno 8 maggio 2019 attraverso la piattaforma del MIUR "ISTANZE ONLINE".

Orbene, in corso di causa i predetti file sono stati analizzati da un tecnico informatico e le analisi hanno confermato che il codice fiscale del candidato è stato visibile sin dal momento della creazione del file, avvenuta prima dello scioglimento dell'anonimato.

Nello specifico, la relazione tecnica di Marco Calonzi, professionista certificato Microsoft MCP (Microsoft Certified Professional), in possesso dell'attestato di "Diritto Penale dell'Informatica", rilasciato dall'università LUMSA di Roma, già tecnico informatico e Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Roma, socio IISFA –International Information Systems Forensics Association, ha evidenziato che:

- Il Codice Fiscale del candidato è stato visibile prima dello scioglimento dell'anonimato. Lo dimostra il fatto che i file delle Schede di Valutazione e dei Verbali di correzione degli elaborati, creati prima dello scioglimento dell'anonimato, sono denominati con il Codice Fiscale del candidato, sin dalla loro creazione, e nessuna operazione di modifica o di rinomina è intervenuta a seguito dello scioglimento dell'anonimato, avvenuto tra il 25 e il 26 marzo 2019.
- Vi è una totale assenza o parziale presenza dei metadati. Questi metadati, perlopiù generati automaticamente dai sistemi che realizzano i file originali, possono però essere successivamente modificati, cancellati o corrotti. L'assenza totale o parziale di metadati, all'interno di un documento dattiloscritto, seppur successivamente scansionato a mezzo di strumenti che ne consentono la fotocopiazione e/o digitalizzazione, rappresenta una totale anomalia che sottintende il volontario intervento da parte di una persona che fisicamente adopera tali modifiche mediante software appositi.
- le schede di valutazione, spesso, risultano create prima della data di correzione del verbale.
- Vi è stato l'utilizzo di un cellulare come strumento di creazione di alcuni documenti delle sottocommissioni, con estensione ".jpg".

In aggiunta a quanto sopra si accertava ulteriormente:

- **Incongruenza data verbale e griglia di valutazione:** La prova scritta risulta corretta formalmente in data 08/03/2019 come da verbale n. 12. Dai files pubblicati su Istanze Online, in data 26/05/2019, risulta invece che la griglia di valutazione ed il verbale di correzione della Sottocommissione n.3 Calabria sono stati creati in data 11/03/2019 cioè tre giorni dopo. Cosa ancora più particolare il verbale di correzione con il voto finale è antecedente alla griglia di valutazione. E' inutile far ricadere la colpa su un errore del software CINECA

perché, guarda caso, la copia della prova scritta di Bisceglia Annarita risulta creata il 26/05/2019, giorno in cui è stato sciolto l'anonimato, dimostrando che il programma funzionava perfettamente.

- **Incongruenza relativa alla modifica dei metadati del verbale di correzione n.12:** e A far data dal 17/06/2019, il MIUR oscurava il sito Istanze Online nella parte relativa alle prove scritte e relative correzioni e, all'atto della ripresa del servizio il 20/06/2019, si appurava che i files della griglia di valutazione e del verbale di correzione n.12 avevano dimensione più piccola di quella originale del 26/05/2019. Ulteriori analisi permettevano poi di accertare che alcune righe dei metadati risultavano cancellate nella specifica zona in cui veniva rilevata la differenza di data dell'11.03.2019 anziché 08.03.2019 (vds integrazione al ricorso con prove fotografiche). Il 24/06/2019 il MIUR rendeva illeggibile a qualsiasi editor di testo, criptandolo, il file del verbale di correzione n. 12.

Da tutto quanto sopra esposto emergono due gravi illegittimità, da un lato la **violazione dell'anonimato**, e dall'altro le schede di valutazione e verbali recano date diverse da quelle della loro creazione come documento informatico. In alcuni casi si evidenzia il paradosso che le schede di valutazione risultano create in data addirittura antecedente a quelle in cui si sarebbero svolte le operazioni di correzione, con conseguente illegittimità dell'intera procedura di concorso.

Va detto quindi che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso dirigenti scolastici si pone in rapporto quantomeno problematico con i principi e le norme fondamentali in materia di pubblici concorsi.

A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato. Tale norma, relativa proprio alle prove scritte di concorso, rubricata "*Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte*", come noto, prescrive che "*il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna*".

Come evidente, si deduce da quanto sopra, anzitutto, che la modalità *computer based* si pone in contrasto con la disposizione normativa che garantisce l'anonimato, tanto da far sorgere dubbi, essa stessa, sulla compatibilità di tale sistema con le norme di rilievo.

Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che *“nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati”* (**Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26**; cfr. anche **Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15**; cfr. anche **TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424**).

Consentire l'associazione certa e cristallina dell'elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto Ecc.mo Collegio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che *“il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica”* richiede una osservanza anche *“in astratto”* (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata).

Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato *“la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”*.

Se da un lato si ammette l'utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall'altro si devono presidiare i principi che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (*ex multis*, Tar Lazio, sent. n. **8421/2015**, n. **8423/2015**, n. **8424/2015**).

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall'operato dell'Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell'art. 1, c. 2, *“il concorso pubblico deve svolgersi con **modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento**, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”*.

L'utilizzo del sistema *computer based* (cfr. anche *infra*) predisposto dall'Amministrazione non garantisce la trasparenza.

Inoltre, non bisogna dimenticare che l'art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato *“Reclutamento del personale”*, prevede: *“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) **tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno** [...]; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è*

richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.

Alla luce di quanto sopra, stante l'inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la trasparenza, si chiede l'annullamento del provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione in via cautelare della ricorrente alla prova orale già fissata, nonché in ogni caso la condanna dell'Amm.ne alla riedizione della prova.

IV. ULTERIORI VIZI EMERSI DALL'ACCESSO AGLI ATTI PARZIALE E DALL'ESAME DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'accesso agli atti consentito dal MIUR sta facendo venire a galla numerosi vizi del concorso riconducibili all'operato dell'Amministrazione e della Commissione.

Tali vizi, ovviamente, si riflettono nella lesione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente. Poiché la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale, si può affermare senza dubbio che i vizi del concorso e dell'operato dell'Amministrazione abbiano inficiato la sua posizione, avendo favorito il superamento della prova da parte di altri candidati, perché avvantaggiati dalla **assoluta carenza di uniformità, legittimità, trasparenza dell'operato della Commissione**, che si va a rappresentare.

Per non tediare oltremodo l'Ecc.mo Collegio giudicante, sarà riportato in questa sede un breve quadro delle criticità emerse.

IV.a – INVALIDITÀ DELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE PER LE ILLEGITTIMITÀ PERPETRATE DA TALUNE COMMISSIONI (QUALI LA COMMISSIONE N. 30, LA NUMERO 29, LA NUMERO 6). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONevolezza DELLA MOTIVAZIONE.

Sussiste una palese difformità tra le operazioni delle diverse commissioni, nonché patente illegittimità.

Si pensi che, in riferimento all'operato di alcune commissioni, sussiste una notevole carenza di trasparenza, nonché di violazione del principio di anonimato, gravissima.

A riprova della difformità di comportamento delle diverse sottocommissioni in fase di valutazione, si sottolinea come nel verbale n. 11 della sottocommissione 29 Puglia (ALL.) è dichiarato come “il giorno 18 del mese di aprile dell'anno 2019 alle ore 8,30.... si riuniscono la Presidente... e il Segretario... per le operazioni di rettifica degli errori materiali riscontrati sui verbali di correzione e valutazione delle prove scritte”.

Orbene, la rivalutazione è stata effettuata dopo lo scioglimento dell'anonimato operato in data 25 e 26 marzo 2019!

Alcuni verbali sono stati rettificati in data 18 aprile 2019, **dopo lo scioglimento dell'anonimato e la formazione dell'elenco degli ammessi**, quindi! Ciò rappresenta grave vizio delle operazioni.

In alcuni casi le valutazioni inizialmente attribuite ai quesiti a risposta aperta sono state aumentate in ragione dei risultati ottenuti nei quesiti di lingua straniera, operazione assolutamente illegittima. Ciò è stato operato dalla Commissione n. 30 (cfr. **ALL.**) e il verbale relativo a tale, inammissibile, operazione di modifica e “ri-attribuzione” del punteggio *ex post* viene allegato al presente ricorso (cfr. **ALL.**) al fine di illustrare il quadro di illegittimità esistente.

Quanto alla difformità di valutazioni, ad esempio, la commissione n. 30 è risultata una delle più severe, mentre in altri casi sono stati decretati molti ammessi alla prova orale.

Il numero degli ammessi è stato bassissimo per commissioni come la n. 30 (si parla di una soglia che si aggira intorno al 10% quando la media nazionale è superiore al 40%), tanto quanto le valutazioni che hanno avuto i singoli elaborati (la media è 3/4 ammessi al giorno su 27).

In generale, l’operato dell’Amministrazione in riferimento alle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati è stato caratterizzato da una disomogeneità valutativa tra le diverse sottocommissioni con percentuali di ammessi bassissime in alcuni casi e molto alte in altre.

Tali illegittime operazioni hanno cagionato l’assoluta invalidità delle operazioni di correzione poste in essere dalle commissioni e comporta la radicale invalidità della procedura.

Inoltre, con il seguente ricorso per motivi aggiunti, facendo seguito al ricorso in atto, in merito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, si ulteriormente definisce:

- la palese disparità di trattamento già evidenziata nel ricorso principale è ulteriormente palesata a seguito dell’ostensione da parte del Ministero dell’Istruzione degli atti relativi alla prova scritta concorsuale (credo sia la sentenza n. 2293/2020 del 20.02.2020), pervenuti in data 28.04.2021 e riferiti ai candidati giudicati vincitori all’esito della prova stessa. Tali atti manifestano palesi, numerose e inficianti irregolarità e incongruenze prima tra tutte, si evidenzia come la commissione madre del concorso ha palesemente ommesso qualsiasi forma di controllo dei criteri diramati alle trentotto sottocommissioni esaminatrici. Queste ultime hanno addirittura attribuito punteggi non previsti dalle griglie valutative stabilite dalla commissione madre.
- In particolare le irregolarità possono essere riassunte in 4 categorie: 1) Disparità di trattamento in relazione all’attribuzione dei punteggi; 2) Valutazione illogica irragionevole; 3) Attribuzione di punteggi superiori a 1 nel criterio di correzione 2.1 in assenza di norme citate; 4) Valutazione contenenti punteggi non previsti dalla griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta definita dalla seduta plenaria del 25.01.2019 della Commissione del concorso;
- la disparità di trattamento già evidenziata nel ricorso principale è ulteriormente palesata a seguito dell’ostensione da parte del Ministero dell’Istruzione degli atti relativi alla prova scritta concorsuale, pervenuti in data 04.08.2021 e riferiti ai candidati giudicati idonei all’esito della prova stessa. Tali atti manifestano palesi, numerose e inficianti irregolarità e incongruenze, che danno ulteriore fondatezza al principio della irragionevole disparità di trattamento, già precedentemente evidenziata nei ricorsi pendenti innanzi al TAR. Si rammenta che i candidati idonei sono stati poi inseriti nella graduatoria di merito e sono quindi divenuti vincitori a tutti gli effetti.

- queste azioni, che hanno causato la manifesta ed illogica azione valutativa, sono a tutt'oggi al vaglio della magistratura penale.

In particolare, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha imposto al Ministero la consegna dei compiti, griglie di valutazione e verbali dei candidati dichiarati idonei alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici, è stato possibile procedere ad un'indagine sull'attribuzione dei punteggi da parte delle sottocommissioni, che oltre a dimostrare un grave e palese disparità di trattamento nell'attribuzione dei medesimi, evidenzia altresì, delle gravissime irregolarità e illegittimità nell'assegnazione dei punteggi che inficiano l'intera procedura concorsuale.

Dall'analisi della documentazione sono emersi ben 416 compiti (come da report che si allega) riportanti una valutazione irregolare e illegittima nell'attribuzione dei punteggi relativi competenze normative indicate al punto 2.1 della griglia di valutazione.

I candidati attenzionati, pur non rispondendo all'indicatore dell'inquadramento normativo, non citando alcuna norma nel proprio elaborato, ottengono un punteggio superiore a 1.

Inoltre, ben 145 candidati, senza questo surplus di punteggio, attribuito eccedendo le indicazioni riportate nella griglia, non avrebbero superato la soglia di 70/100 e pertanto non avrebbero potuto sostenere la prova orale.

Riguardo alle griglie sbagliate invece 105 candidati ricevono punteggi non previsti dalla griglia di valutazione. In particolare, alcuni candidati, ricevono un punteggio negli indicatori 3.1 e 4.1 superiori rispetto al massimo attribuibile. Senza questo surplus di punteggio, attribuito eccedendo le indicazioni riportate nella griglia, 43 candidati non avrebbero superato la soglia di 70/100 e pertanto non avrebbero potuto sostenere la prova orale. Risultano poi 4 elaborati relativi a quattro candidati le cui prove sono state ritenute idonee a seguito di rivalutazione, come da verbale del 7 marzo 2019 – Commissione 30.

A tal riguardo, si rappresenta, che solo per la posizione della prof.ssa Curatolo risulta effettivamente un errore materiale di calcolo, avendo conseguito un punteggio pari a 70,50/100 a fronte di quello erratamente indicato di 49,25/100, mentre gli altri tre elaborati sono stati valutati idonei nonostante il punteggio non avesse raggiunto la soglia minima di 70/100.

Tuttavia, occorre sottolineare che le griglie di valutazione non sono state aggiornate con i punteggi superiori a 70/100 come riportato nel verbale di correzione sopra indicato, bensì le stesse risultano riportare punteggi inferiori al minimo indicato e ciononostante le candidate sono state ammesse alla prova orale, come da Decreto Dipartimentale del 20.05.2019.

Aggiungasi che vi è stata una irregolare e illegittima attribuzione di punteggi differenti rispetto a quanto stabilito dalla griglia di valutazione sopra riportata.

Nelle griglie di valutazione di tanti candidati (come da report che si allega) sono riportati punteggi non corrispondenti alla griglia di valutazione approvata in seduta plenaria dalle 38 sottocommissioni.

Inoltre, alcuni candidati, **ben 43**, senza questo surplus di punteggio, attribuito eccedendo le indicazioni riportate nella griglia, **non avrebbero superato la soglia di 70/100 e pertanto non avrebbero potuto sostenere la prova orale.**

Tutto quanto sopra dedotto inficia irrimediabilmente la procedura concorsuale di che trattasi.

IV.b INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

1. Sull'erronea valutazione degli elaborati della ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

1.1. La valutazione negativa è stata attribuita dalla Sotto-Commissione n.3 giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi sulla base dei quali si fonda il giudizio stesso né le relative argomentazioni, in grado di chiarire l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi insufficienti ma solo riferendosi ad una griglia di valutazione che non chiarisce il perché di tale valutazione. Difatti v'è solo il riferimento ad una griglia di valutazione che, però, in sé come si dirà, non risulta utile ad individuare le ragioni per cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio piuttosto che un altro, trattandosi di giudizi apodittici e precompilati che sviscerano i principi guida dell'agere amministrativo. Il solo voto numerico, applicato con riferimento alla griglia di correzione, con il quale la Sotto-Commissione n.3 ha ritenuto non sufficiente, complessivamente, l'elaborato della ricorrente, invero, appare assolutamente incongruo e inidoneo a giustificare la valutazione dell'elaborato. Ciò anche e soprattutto sulla base del confronto effettuato con gli altri compiti trasmessi. La creazione degli "indicatori" e dei "descrittori" cui attribuire il singolo punteggio che, a sua volta sommato agli altri, darà il "numero" finale, difatti, è teso a mitigare la freddezza del solo voto numerico al fine di rendere edotto il candidato degli errori commessi. Ma se a tale intento si accompagna una lista "preconfezionata" di indici valutativi (generici), privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto all'elaborato della candidata, non potrà che convenirsi che tale scelta si riveli assolutamente inidonea a giustificare la valutazione insufficiente rassegnata, in quanto non supportata da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri. Ebbene, come è noto, l'assoluta inidoneità del giudizio espresso dalla Sotto-Commissione n.3 esaminatrice rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri legislativi e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi. Ed infatti, nello svolgimento dell'attività valutativa la Sotto-Commissione n.3 esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore, con il rischio, qui concretizzatosi e come detto già censurato innanzi al G.A. e da quest'ultimo condiviso, che la valutazione resa possa "*debordare dall'ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione*" (T.A.R. Palermo, ord. n. 1471/2017).

Ciò in quanto "*la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere*

conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto" (Cass.Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

Pertanto, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica, il giudizio espresso dalla Sotto-Commissione n.3 esaminatrice si deve basare su regole tecniche che investono esclusivamente il “fatto”, rappresentato dagli elaborati di parte ricorrente, e non invece riguardare la ponderazione di interessi contrapposti, quello pubblico e quello privato, come tale riservato esclusivamente all'amministrazione.

La corretta applicazione di queste regole può quindi formare oggetto di apposito sindacato giurisdizionale poiché *“la discrezionalità tecnica della p.a., o meglio l'insieme delle valutazioni tecniche che la costituiscono, è pienamente valutabile dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico, ben essendo consentito un sindacato non limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico*

seguito dall'Autorità amministrativa, ma mirante alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo” (Cons. St. Sez. IV, 14febbraio 2012, n. 708).

In proposito appare di immediata evidenza che la motivazione dell'esclusione, ***“costituita dalla semplice affermazione che le prove del candidato non hanno raggiunto il livello della sufficienza, si risolva in una mera tautologia, poiché funzione della selezione concorsuale è proprio quella di discernere i capaci dagli inidonei”*** (T.A.R. Veneto, 15 marzo 2001, n. 1439).

Ma se la semplice affermazione d'insufficienza non è una motivazione, non si comprende come possa esserlo un voto inferiore ad un minimo prestabilito (T.A.R. Bologna, Sez. I, 21 aprile 2004, 566). Il voto, infatti, costituisce il momento terminale di un complesso di valutazioni operate dall'organo giudicante, le quali costituiscono i presupposti di fatto del provvedimento negativo; ovvero, in altri termini, l'espressione ultima delle risultanze dell'istruttoria, qui costituita dalla correzione degli elaborati: la sola votazione, disancorata dall'*humus* dell'istruttoria, non può fornire alcuna informazione sull'attività cognitiva e valutativa che l'ha preceduta. **Il voto, in altre parole, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio;** non c'è dubbio che il voto “0,5” corrisponde ad un giudizio di insufficienza rispetto a quello di “4” che rappresenta il massimo della valutazione, ecc. Le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono però essere le più diverse: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, inadeguatezza dell'esposizione, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi e/o di sintesi, ed altre ancora; ed allora la valutazione negativa espressa con un punteggio, se vale ad esternare la conclusione alla quale è pervenuto chi ha proceduto alla valutazione, non vale a spiegare l'iter logico, cioè le specifiche ragioni che hanno condotto a quella conclusione.

Viceversa, l'obbligo di motivazione, *ex art. 3 cit.*, viene osservato soltanto dando conto di quell'attività, la quale è poi quella stessa che il candidato ha interesse a conoscere esaurientemente, poiché è in quella fase della procedura che l'Amministrazione è giunta alla decisione di escluderlo dalla procedura concorsuale.

È dunque rispetto a quella fase che il dovere di trasparenza deve essere massimamente rispettato e dalla quale non si può prescindere, se si tiene conto del rilevante numero di soggetti costantemente coinvolti: *“un'esclusione per insufficienza - soprattutto in procedure il cui esito può ripercuotersi profondamente sulla vita di una persona (ed anche di questo il giudice deve farsi carico) - non è, almeno oggi, comunemente sentita come correttamente giustificata dal semplice rinvio ad un voto, inadeguato a dare conto e ragione della scelta compiuta, e quasi indizio di possibili parzialità”*

(TAR Veneto, Sez. I, 15 marzo 2001, n. 1439).

2. Premessa, pertanto, l'assoluta illegittimità di valutazioni solo numeriche, assolutamente inidonee ad esplicitare e/o rendere comprensibile (e, conseguentemente, censurabile) l'*iter* logico-giuridico posto alla base dei giudizi negativi, dobbiamo comprendere se tali principi possano applicarsi anche rispetto al caso in cui il criterio è stato fissato ed è stata elaborata una griglia di valutazione. Ora, è risaputo che, *“alla luce del principio enunciato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso), deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche”* (Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, tra le più recenti, Sez VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367).

Stando così le cose, come chiarito da codesto On.le TAR, ove *“non risultano fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non essendo consentito quindi di risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza ed originalità]”* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420), la valutazione non potrà che essere illegittima.

3. Tali premesse sono fondamentali per capire le ragioni sulla base delle quali il contenuto dell'elaborato di parte ricorrente risulta evidentemente difforme rispetto alla valutazione attribuita e per rendere, dunque, manifestamente insufficiente e comunque illogica la valutazione attribuita.

Di seguito si chiarirà che le valutazioni della Commissione, ove così raffrontate, non sono assegnate sulla base di elementi oggettivamente considerati e di un iter logico che rispetti i criteri e, le stesse pertanto sono frutto di presupposti del tutto errati.

La perizia sotto inserita (Redatta del Perito, Prof. PIAZZA Vito) spiega come in concreto tale illegittimità abbia inciso sulla prova di parte ricorrente:

Vito piazza- Dirigente Superiore Miur, docente Universitario, esperto di docimologia.

PERIZIA TECNICA Corso-Concorso per Dirigenti Scolastici Prova Scritta Il sottoscritto, prof Vito Piazza, esperto del Miur con qualifica di dirigente superiore, su richiesta del prof. Annarita Bisceglia ha provveduto ad esaminare gli elaborati relativi al Concorso a Ds secondo la seguente metodologia: 1. Ha fatto proprio i criteri di valutazione della Commissione giudicante 2. Sulla base di detti criteri ha provveduto ad un esame globale in grado di cogliere la "vision" complessiva e la preparazione culturale e professionale della concorrente 3. Ha poi analizzato frase per frase e parola per parola sia in modalità sincronica che diacronica 4. Ha evidenziato i punti di forza e di debolezza 5. Ha provveduto a quella che ritiene essere la giusta "pesatura" attribuita agli indicatori 6. Ha usato la stessa scala docimologica dei commissari 7. Ha controllato i riferimenti normativi 8. Ha evidenziato il collegamento testuale e logico 9. Ha evidenziato i riferimenti linguistici, espressivi, e di competenza 10. Ha redatto la relazione sintetica finale. In ogni quesito si è tenuto in evidenza- anche se sullo sfondo- quanto il bando evidenzia come una sorta di incipit o ologramma fondante che pur non essendo in seguito esplicitato, rimane presente come fil rouge di una preparazione che non può essere segmentale e che solo per fini espositivi viene sezionato. In altri termini la valutazione riguarda la figura del ds non solo nel suo ruolo di immedesimazione organica con l'ufficio, ma nei suoi aspetti di responsabilità compiti, competenze relazionali e tecniche. Una frammentazione non darebbe conto di quanto il candidato possieda per agire. Non a caso le azioni che vengono indicate non sono episodi, ma elementi fondanti che permettono l'espletamento di una funzione quale è lo specifico del Dirigente e del Dirigente scolastico in particolare.

Prova Scritta CF: BSCNRT67S63D548T Cognome: BISCEGLIA Nome: ANNARITA Codice personale anonimo: DSS14fb27a041d4e6ab7 Codice scheda di valutazione: 958

DOMANDA 1 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa.

Il Piano triennale dell'Offerta formativa è stato introdotto dal Regolamento dell'autonomia con il DPR.275 del 1999 al comma n.3 e riscritto dalla Legge 107 del 2015 al comma 2 e 14, con esso le Istituzioni scolastiche stabiliscono la propria identità in relazione alla progettualità, il Dirigente scolastico ne dà gli indirizzi per l'elaborazione da parte del Collegio dei docenti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto. L'Atto di Indirizzo avvia l'azione dirigenziale di programmazione e gestione, in collaborazione con gli Organi collegiali attraverso la governance, nel rispetto del principio di competenza(la concorrente, evitando di entrare "ex abrupto" delinea il contesto normativo in cui si svolgerà l'azione del ds: è un contesto plurimo complesso e il riferimento al principio di competenza è quanto mai opportuno: coordinare non significa METTERSI D'ACCORDO, ma TROVARE l'accordo).L'attuazione del Piano triennale si realizza in condivisione con ogni componente istituzionale attraverso attività e progetti con il contributo delle Funzioni strumentali e team che stimolino i Dipartimenti e i Consigli di Classe verso obiettivi comuni e unitari, al fine del successo formativo dei discenti(Quanto mai opportuno il riferimento al "target" finale che spesso passa in secondo piano: qui l'interesse prioritario è rivolto ai discenti, la condivisione è necessaria affinché non vengano inviati messaggi contraddittori: la concorrente esplicita in modo sintetico non solo il contesto e il target ma anche i riferimenti normativi generali e specifici. Che più?).Il Dirigente scolastico potrà sostenere le azioni collegiali con " leadership diffusa" che miri alla valorizzazione del personale, in base alle personali competenze.(e qui c'è la motivazione e la ragion d'essere dello stesso quesito: il coordinamento è un'azione continua che non può prescindere dall'azione di promozione- e promozione e coordinamento sono i tratti distintivi di un ds che non comandi ma GUIDI che si realizza in una leader diffusa democraticamente intesa come opportunamente esplicitato) Ai sensi della L.150 del 2009 il Dirigente scolastico provvederà, in sinergia con la Funzioni strumentali, a monitorare le attività relative al Piano dell'Offerta con questionari, report, prodotti finali, concorsi nazionali, al fine della verifica e del controllo dei risultati per la qualità delle azioni intraprese e in relazione al Programma annuale, con l'obiettivo dell'impiego di risorse che realizzino con efficienza ed efficacia la "mission" istituzionale nel rispetto delle norme generali del sistema nazionale di Istruzione e formazione.(Di sicuro il valutatore non ha tenuto conto nemmeno di questa ultima osservazione che dimostra

come il monitoraggio e la valutazione debbano essere una costante nell'azione dirigenziale: la concorrente dimostra di conoscere BENE valutazione e monitoraggio e riecheggia il Bruner dell'affermazione di seguito citata: situare la valutazione alla fine di una attività educativa equivale all'azione di un generale che prenda informazioni sul nemico a guerra già finita." Il misero punteggio assegnato non ha spiegazione docimologica alcuna.

Punteggio: 12,00

DOMANDA 2 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all'Istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

IL Dirigente scolastico per l'ampliamento dell'Offerta formativa individua personale esperto, attraverso una proposta trasparente e pubblica sulla base di criteri fissati con gli Organi collegiali, per l'attuazione di progetti, considerando prima quello presente nella Istituzione scolastica che dirige, sulla base del Regolamento dell'autonomia DPR.275 del 1999. Successivamente, in mancanza di personale, il Dirigente individua personale esterno attraverso un'azione negoziale per "prestazione d'opera" ai sensi del DSG. 165 del 2001 all'art.25 e del D.L.44 del 2001; sceglierà persona con competenze specifiche rispetto alle azioni necessarie per la realizzazione progettuale, in sinergia con gli Organi collegiali e con il DSGA, ovvero il responsabile dei servizi amministrativi e finanziari della scuola. Ogni atto dirigenziale sarà improntato al buon andamento come da art.97 della Costituzione, alla correttezza e alla trasparenza amministrativa, pertanto il Dirigente scolastico, pubblicherà quanto negoziato sul sito web istituzionale ai sensi della L.241 del 1990. (La concorrente ha avuto il torto di odiare le parole inutili e retoriche e ha dimostrato ampiamente di essere padrona della condensazione verbale che permette di andare al cuore del problema senza circonlocuzioni o giri di parole inutili: qui c'è l'ampliamento dell'offerta formativa(che non è solo quantità ma qualità) qui c'è l'iter procedurale(la ricerca prima all'interno in una logica di valorizzazione delle risorse appunto INTERNE,) e ci sono i riferimenti normativi adeguati e funzionali. Il punteggio misero è da attribuire alla capacità di condensazione verbale della concorrente? Il valutatore avrebbe preferito essere ucciso da un fiume di parole, morte che Mark Twain aborre?)

Punteggio: 6,25

DOMANDA 3 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?

Il Dirigente scolastico come responsabile della gestione in base al DSG. 165 del 2001 all'art.25 e in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti DPR.249 del 1998 e in base al "Patto di Corresponsabilità" educativa, ai sensi del DPR 235 del 2007 organizzerà, in collaborazione con gli Organi collegiali, progetti con finalità rieducative, nell'ambito della competenza europea di "Cittadinanza e Costituzione" , come da Raccomandazione del 2006 e del 2018 del Consiglio d'Europa, con il fine di stimolare al rispetto delle regole civili, al senso dell'appartenza ad comunità educante, in cui l'equità, la sostenibilità siano principi condivisi tra famiglia, scuola, Territorio. IL Dirigente scolastico potrà attivare tale progettualità attraverso i Dipartimenti disciplinari e i Consigli di classe affinché i discenti possano cogliere l'importanza della frequenza alle lezioni e della puntualità nell'ingresso a scuola, nel rispetto del sé e dell'altro, come da Indicazioni nazionali e Linee guida.(La concorrente sa bene che il problema dell'assenteismo ha diverse facce e non tutte riferibili alla scuola, ma sa che dovrà intervenire facendo la propria parte attraverso gli organismi che la stessa cita con precisione e rigore normativo) I progetti potranno essere improntati anche alla realizzazioni di attività e concorsi a carattere nazionale, con l'obiettivo di favorire l'autonomia e la responsabilità degli alunni come futuri cittadini della "società della conoscenza" nel rispetto degli artt.3,33 della Costituzione e del D.LGS. 63 del 2017, improntati al diritto allo studio per una crescita consapevole per tutti e senza discriminazioni(II richiamo alla progettualità apre un percorso che non può esaurirsi in un'unica azione: l'assenteismo va contrastato con una scuola che sia inclusiva ma che tenga conto anche di come la sinergia tra enti, genitori(

il patto di corresponsabilità), alunni e comprensione dei singoli problemi siano elementi da prendere in considerazione. La concorrente ha evidenziato lo stato dell'arte. E cosa doveva fare? Superwormen?)

Punteggio: 7,75

DOMANDA 4 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: raccordo tra l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa e la gestione amministrativo contabile dell'istituzione scolastica autonoma.

Il Piano dell'Offerta formativa (PTOF) e il Programma annuale rappresentano due documenti di programmazione dirigenziale. Il primo è un documento tecnico ed ha valore contrattuale, rappresentando la progettualità istituzionale, con cui la scuola si presenta al Territorio; è stato istituito dal DL 275 del 1999 che regola la L.59 del 1997 e riproposto dalla L.107 del 2015 al comma n.2 e n.14 . Il Programma annuale è stabilito dal DL.44 del 2001. Il Dirigente ai sensi del DSGL.165 del 2001 e del Regolamento interministeriale 44 del 2001 predispone il Programma annuale, raccordandolo con il PTOF , di cui dà gli indirizzi, come da L.107 del 2015 al comma 14. Il Programma annuale è espressione della gestione amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica e corrisponde alla stessa progettualità presente nel PTOF,(Ancora una volta e con competenza, la concorrente delinea lo scenario istituzionale: tra Ptof e Piano contabile c'è un rapporto sinallagmatico in cui l'uno è supporto dell'altro: compito del ds è quello di non considerare il piano contabile come un limite, ma come una risorsa che permette di dare mani e piedi ad una progettualità di Piano che ALTRIMENTI risulterebbe astratto) il Dirigente scolastico si occupa in collaborazione con gli Organi collegiali del monitoraggio delle attività e dei progetti presenti nel PTOF, cui nel Programma annuale corrisponde, per ogni progetto, una scheda illustrativa-finanziaria, predisposta dal Direttore dei servizi amministrativi e finanziari, ovvero il DSGA. Il Dirigente scolastico è responsabile dei risultati, sempre ai sensi del DSGL.165 del 2001, per cui è necessario che il raccordo tra PTOF e Programma annuale si realizzi con efficienza, efficacia ed economicità attraverso il controllo di gestione ai sensi del DSGL.150 del 2009 per verificare e monitorare il ciclo gestionale dei processi e la performance; per tale azione il Dirigente scolastico si può avvalere di una funzione strumentale che, con il supporto(I riferimenti normativi ci sono tutti e il richiamo ai principi di efficienza(far le cose bene) ed efficacia(far le cose giuste) ci sono con l'eco della nostra Costituzione di un team, possa controllare che i progetti siano produttivi e favoriscano il successo formativo dei discenti attraverso questionari, registrazione della frequenza alle attività da parte degli allievi, prodotti finali per la verifica dei risultati.

Il Punteggio: 6,25 è solo un errore o una omissione.

DOMANDA 5 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo

La valutazione è oggetto del recente decreto legislativo 62 del 2017, esso presenta delle novità rispetto al precedente DPR. 122 del 2009 , in particolare stabilisce che le scuole del primo ciclo sono tenute ad attivare "specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione".(Entra in media res: non riferimenti inutili per "esibire" competenze giuridiche non necessarie, ma ciò che serve e dà legittimazione ad una azione che va intrapresa per migliorare l'offerta formativa) Il Dirigente scolastico, come responsabile della gestione unitaria e dei relativi risultati ai sensi del DSGL.165 del 2001 può favorire la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nel rispetto degli artt.3,33,34 della Costituzione e del DSGL.63 del 2017. Le strategie possono essere individuate nel PTOF anche prevedendo un Piano di formazione istituzionale, finalizzato alla realizzazione di ambienti caratterizzati dall'uso delle TIC , si pensi al BYOD , come da L.107 del 2015 e in relazione al PNSD istituito al comma 56 della medesima legge. Il Dirigente stimolerà l'innovazione e il cambiamento con il supporto di un team digitale, coordinato dall'Animatore digitale e con il contributo del DSGA.(Già: le strategie(learning strategies) vanno ricercate per essere inserite nel Ptof non come corpo estraneo ma come elemento strutturale di una scuola che voglia individualizzare e personalizzare il proprio insegnamento/apprendimento) La Raccomandazione europea del

2006, e la successiva del 2018 sostengono le competenze nell'uso del digitale e, nel clima europeo, il Dirigente scolastico indirizza gli Organi collegiali verso ambienti che siano supportati anche dal digitale, dal problem-solving, dal peer-to-peer, consapevole che le metodologie didattiche rappresentino delle funzionali strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, poiché stimolano la motivazione, la creatività, i personali talenti che, in tal senso, possono essere messi al centro del processo insegnamento-apprendimento per la qualità, l'inclusione, l'equità, come da Raccomandazione europea del 2018(quello proposto dalla concorrente non è un elenco come tanti: è l'individuazione di strategie(a mediazione sociale e cooperativa e non a mediazione dell'insegnante) che colgono nel segno e che una collaudata tradizione pedagogico-didattica giudica efficace e foriera di ottimi risultati.)

Punteggio: 8,50 RISIBILE!

GIUDIZIO FINALE Al di là delle singole risposte ai quesiti posti, non si può non notare il “fil rouge” che ATTRAVERSA I quesiti: non esiste un effetto sineddoco che sia chiuso nel singolo quesito: esiste e balza subito agli occhi una vision complessiva che a dell'aspirante ds una persona preparata non solo professionalmente, ma anche culturalmente: e nessuno può dimenticare che tale background cultural e specifico possa essere ignorato a meno di essere in male fede o accecati dagli effetti perversi di una valutazione più che soggettiva, impropria e/o legata da PRE-giudizi(giudizi dati prima indipendentemente dalla conoscenza della realtà in questo caso verbale) che non fanno certo onore a chi ha valutato. La prof. Bisceglia non solo avrebbe meritato di collocarsi fra gli ammessi agli orali, ma di essere collocata tra i migliori. Risulta chiaro come la concorrente abbia ricevuto una lesione diretta, immediata e personale che va subito sanata.

firma del perito prof Vito Piazza già docente universitario e dirigente superiore del MIUR.

Nella specie, come ivi chiarito, il punteggio rassegnato non corrisponde alla qualità del lavoro effettivamente elaborato. Di seguito invece si provvederà a chiarire con riferimento a ciascun quesito e a ciascun criterio quali sono le gravi incongruenze in cui è incappata la Sotto-Commissione n.3.

Come detto, il G.A. ha già accolto tali ricorsi, impostati con strutturazione analoga al caso che ci occupa, evidenziando “che il ricorso presenta apprezzabili profili di censura, con riferimento al giudizio espresso sugli elaborati scritti svolti dalla ricorrente – **nella misura in cui la valutazione sembra debordare dall'ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione** –sicché si può accogliere la domanda cautelare, disponendosi a tal fine la **ricorrezione**

di tali elaborati scritti” (Palermo, Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 1471; confermata da C.G.A. ord. n. 210/17 e, in sede di riesame, la nuova Commissione, in sede di ricorso, ha promosso quella docente). Pertanto, in ipotesi, come in quella che ci occupa in cui la valutazione della Commissione abbia sorpassato il limite della discrezionalità tecnica, il G.A. può disporre **la ricorrezione della prova** (TAR L'Aquila n. 286/2016).

Per tale motivo, l'insindacabilità della Sotto-Commissione n.3 non è affatto assoluta ed intangibile. Né, infine, possono aversi dubbi sul metodo utilizzato da questa difesa (la perizia di parte) al fine di corroborare gli argomenti di illogicità della valutazione rassegnata. Non si nega, difatti, che spetti alle Commissioni il compito di valutare le prove dei candidati, ma è dato assolutamente pacifico che tale valutazione sia certamente sindacabile rilevando in tutti i casi, come in quello odierno, **in cui si mostrino manifesta illogicità ed eccesso di potere**. La perizia di parte assume la funzione di individuare proprio la sussistenza di tale illogicità nell'iter

che ha condotto ad assegnare un determinato punteggio invece che un altro e non certamente quella di volersi sostituire alla Commissione nell'assegnazione della valutazione.

Per concludere, sulla scorta della giurisprudenza più recente, qualora codesto On.leTAR, confermi l'illegittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione, **potrà disporre “tramite riconvocazione della commissione esaminatrice o altra commissione individuata dal Ministero dell'Istruzione ” la ricorrezione della prova insieme con altri compiti anonimi.**

Sul punto, identica è la posizione del C.d.S. il quale in contenzioso analogo, ha chiarito che *“dovrà procedere a una nuova correzione delle prove sostenute” e “al fine di garantire l'anonimato delle correzioni, (...) dovrà adottare tutti gli atti necessari affinché la medesima commissione nominata per il concorso in cui si controverte provveda alla correzione”* (C.d.S, Sez. VI, Sent. n. 4174/2016).

Pertanto, in applicazione della ormai consolidata giurisprudenza sul tema, qualora *“la valutazione sembra debordare dall'ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione”* (T.A.R. Palermo, Sez. II, 20dicembre 2016, n. 1471; confermata da C.G.A. ord. n. 210/17) **la ricorrente ha evidentemente diritto, quantomeno, alla ricorrezione.**

4. Sulla contraddittorietà dei punteggi assegnati rispetto agli elaborati della ricorrente e lo straripamento della discrezionalità tecnica della Sotto-Commissione n.3.

Come rilevato in fatto, l'attività di correzione dei compiti è illegittima in quanto inficiata da evidenti vizi di valutazione che si palesano *ictu oculi*, venendo così ad essere dimostrata la patente inattendibilità e l'evidente insostenibilità dei giudizi espressi.

Sono riscontrabili, infatti, valutazioni oggettivamente arbitrarie e irrazionali, prive di qualsiasi giustificazione logica, che non sono niente affatto episodiche, ma invece riguardano un numero consistente di elaborati presentati da candidati risultati idonei, dando così conto di una sostanziale violazione dei parametri di oggettivizzazione del giudizio di cui si era dotata la stessa Sotto-Commissione n.3 esaminatrice

A) Innanzi tutto, occorre considerare che rispetto ai compiti esaminati nell'applicare il Criterio 2 “Inquadramento normativo” della griglia di valutazione la Sotto-Commissioni ha assegnato punteggi oltremodo elevati (3 pt. o addirittura il massimo di 4 pt.) anche a risposte che, tuttavia, consistevano in formulazioni altamente generiche, meramente discorsive e finanche prive di qualsiasi seppur minimo riferimento alle disposizioni vigenti.

Invero, il suddetto parametro avrebbe dovuto orientare la Sotto-Commissione n.3 proprio nella verifica circa l'effettiva conoscenza dell'ordinamento di settore e la capacità del candidato di applicare le prescrizioni normative utili alla risoluzione del quesito sottoposto.

In tal senso, sia l'Indicatore *“Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione”* che il Descrittore *“Il candidato conosce le norme e le utilizza in modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicate”*, non lasciano adito ad alcun dubbio, sicché l'attività di correzione avrebbe dovuto incentrarsi esclusivamente sugli aspetti giuridici-formali.

Di contro, negli elaborati esaminati, così come dettagliatamente indicati nel report seguente, **le risposte fornite sono state chiaramente evasive rispetto alla illustrazione della cornice normativa di riferimento, che non è stata in alcun modo individuata**, a riprova lampante della incapacità di tali candidati di definire il contesto giuridico rilevante.

Si tratta di un vizio che codesto Ecc.mo Tribunale ben può verificare sulla scorta della piana lettura degli elaborati sotto riportati, non essendo necessari accertamenti tecnici in considerazione dell'oggetto d'indagine, involgente questioni eminentemente giuridiche.

Il mancato inquadramento normativo della questione, così come l'assenza di qualsiasi richiamo alle disposizioni di settore, infatti, non rientra affatto nell'alea dell'opinabilità tecnico-scientifica, ma costituisce invero un dato di fatto agevolmente riscontrabile e di certo non contestabile.

Ma non solo. Occorre rimarcare, infatti, che, **in più casi, l'indebita maggiorazione del punteggio ha consentito ai candidati di raggiungere, per pochi decimali, la soglia minima di idoneità (70/100 pt.)** prevista dall'art. 8 della *lex specialis*.

In altri e più chiari termini, la valutazione assolutamente incongrua rispetto al Criterio 2 (Inquadramento normativo) è risultata decisiva per consentire l'ammissione alle prove orali, di talché l'attività irrazionale e ingiustificata di correzione dei compiti appare essenzialmente orientata ad evitare l'esclusione di tali candidati dal concorso (ad esempio Prof.ssa CRUCIANI Fabiana – Prof.ssa CARUANA Anna Maria – Prof.ssa MASSERIO Antonia – Prof.ssa BROSINI Patrizia).

Ad esempio analizzando la risposta alla domanda n.5 della Prof.ssa **BROSINI Patrizia** di seguito riportata:

DOMANDA 5

Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo

Il Collegio dei docenti si può articolare in dipartimenti per ambiti disciplinari. Il lavoro di questi ultimi è assai importante per determinare strategie comuni di lavoro che identifichino contenuti ma soprattutto strategie didattiche che rispondano al Quadro generale predisposto dello Stato e dei Curricolo di istituto. In tali sedi saranno predisposte verifiche per accertare le competenze iniziali degli alunni in modo identico per classi parallele. Se si riscontrano difformità, distribuzioni differenziata di alunni con difficoltà o carenze nella preparazione, a seguito dei lavori il Dirigente prevede corsi di recupero a classi aperte utilizzando un orario che era stato predisposto con ore in parallelo per materia e per classi. In questo modo, anche con attività curricolare, i docenti intervengono o con attività mirate o con organizzazioni per fasce di livello al fine di porre rimedio agli svantaggi. La stessa strategia può essere utilizzata dopo i risultati degli scrutini del primo quadrimestre quando il Dirigente in collegio chiede alla Funzione Strumentale per la valutazione di presentare grafici e tabelle sulle risultanze. ulteriori interventi possono comunque essere svolti in attività extracurricolare ed allora assai importante è la previsione strategica della predisposizione di un progetto ad hoc ad inizio anno. Particolare attenzione deve essere posta agli alunni di origine straniera per il loro svantaggio linguistico. Le attività di alfabetizzazione debbono essere programmate tempestivamente e hanno lo scopo principe di favorire e potenziare le competenze nella lingua italiana al fine di permettere una proficua frequenza di questi alunni nella scuola superiore (Linee guida per gli alunni stranieri 2014). Un'azione di formazione in base alla struttura e ai contenuti del curricolo potrà essere effettuata per formare i docenti all'utilizzo di diverse strategie e metodologie di insegnamento compreso l'uso della tecnologia. L'inclusione ed il successo formativo di tutti alunni è più facilmente perseguibile differenziando stili e metodologie di insegnamento ed attuando attività di apprendimento cooperativo in attività laboratoriali che non avvengano

solamente in luoghi fisici, i laboratori. Il qualità di garante dei diritti il Dirigente indirizza il lavoro dei docenti con opportuni azioni di formazione previste, discusse e approvate in Collegio. L'azione svolta in questa situazione è di guida e leadership.

Punteggio: 16,00

dove la Sotto-Commissione n.3 assegna nella griglia di correzione al Criterio 2 “Inquadramento normativo. *l* Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate” il punteggio massimo di **4 punti**. Come è evidente, all’interno della risposta non ci sono “norme” citate e quindi appare assolutamente ingiustificato il voto assegnato. Inoltre, grazie a questo punteggio, la candidata, *casualmente*, arriva al totale di **70/100**, minimo necessario per superare la prova scritta.

CORSO-CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA

CODICE ELABORATO:		900					TOTALE
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
INDICATORI		PUNTI					
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	2,00	0,50	0,50	1,00	2,00	
	2. Coerenza delle azioni proposte	2,00	0,50	0,50	1,00	2,00	
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,5	0,50	0,50	1,00	2,00	
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	1,00	1,00	2,00	4,00	
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	1,00	0,25	0,25	0,50	1,00	
	2. Concisione e completezza nella trattazione	2,00	0,50	0,50	2,00	2,00	
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
		13,00	6,25	6,25	10,50	16,00	52,00 / 80

TOTALE QUESITI RISPOSTA APERTA	52,00 / 80
TOTALE QUESITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)	18 / 20
TOTALE PROVA	70,00 / 100

LA SOTTOCOMMISSIONE n. 3

[Handwritten signatures and stamps of the Sub-Commission n. 3]

Vediamo ora un altro caso, quello relativo alla Prof.ssa **CRUCIANI Fabiana** che alla domanda n.3 così risponde

DOMANDA 3 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?

Il fenomeno della dispersione scolastica riguarda in modo più evidente e spesso con dati allarmanti il mondo dell'istruzione tecnica e professionale. Il dirigente, oltre a sanzionare in modo specifico condotte non adeguate al contesto scolastico, è chiamato ad intervenire per rendere la scuola un ambiente "più a misura" dei suoi studenti. e promuovere quel dialogo educativo, premessa indispensabile per sviluppare competenze trasversali di cittadinanza e attuare quel patto educativo che viene ricordato e sottolineato nello Statuto delle studentesse e degli studenti D.Lgs. 235/2007. Questo richiede un ripensamento della didattica che deve tenere conto della realtà dei ragazzi ed essere più rispondente a quello che giornalmente vivono. Il DS potrebbe quindi attivare dei percorsi di formazione per i docenti sull'uso di metodologie di insegnamento attive, che pongano al centro lo studente anche attraverso l'uso della tecnologia. L'applicazione di qualche "azione" espressa nel Piano nazionale scuola digitale (PNSD) potrebbe essere molto apprezzata dagli studenti (ad esempio l'uso del BYOD Azione 6 del PNSD) perchè consentirebbe agli studenti di avere la visione di modo alternativo di usare il loro smartphone. Altre metodologie attive che potrebbero essere funzionali sono il Debate, che comporta anche lo sviluppo del pensiero critico o la Flipped Classroom, o tutte quelle strategie e azioni proposte da Indire e da Avanguardie Educative che rimandano ad un nuovo ambiente di apprendimento più attivo e collaborativo. e Ridisegnare lo stesso setting didattico permetterebbe una didattica sicuramente più rispondente alle esigenze formative di studenti spesso poco motivati anche a causa di svantaggi per socio-economici. Il fenomeno della dispersione scolastica è anche al centro delle azioni PON e il recente Piano sull'inclusione scolastica è stato utilizzato anche come metodo per sostenere azioni volte al recupero e alla motivazione di studenti "scoraggiati".

Punteggio: 14,00

Anche in questo caso non ci sono "norme" citate ma il voto inserito nella griglia al criterio 2 è sempre il massimo, **4 punti**, punteggio che permette alla stessa dir raggiungere i 70/100 punti necessari al superamento della prova scritta.

CORSO-CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA

CODICE ELABORATO:		819				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
	INDICATORI	PUNTI				
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,50	1,00	1,50	0,50	1,50
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,50	1,00	1,50	0,50	1,50
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,50	0,50	1,50	1,00	1,50
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	2,00	4,00	1,00	3,00
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,75	0,50	1,00	0,50	0,75
	2. Conclusione e completezza nella trattazione	2,00	0,50	1,50	0,50	2,00
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		13,25	8,50	14,00	7,00	13,25
		56,00 / 80				

TOTALE QUESITI RISPOSTA APERTA	56,00 / 80
TOTALE QUESITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)	14 / 20
TOTALE PROVA	70,00 / 100

LA SOTTOCOMMISSIONE n.: 3

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Ancora più eclatante è il caso della Prof.ssa **CARUANA Anna Maria** che ottiene, nella griglia di valutazione due ottimi punteggi al Criterio 2 con le risposte n.3 (voto 3) e n.5 (voto 4) che, anche in questa circostanza, permettono alla docente di raggiungere l'agognato punteggio minimo di 70/100 per il superamento della prova:

DOMANDA 3 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la

convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?

La prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica costituiscono una delle priorità individuate la L. 107/2015 (art. 1 c. 7 lett. L). Per ridurre l'incidenza di tale fenomeno, presente in forma diffusa nei contesti socio-economici degradati, il DS deve: -promuovere un' alleanza educativa con le famiglie; -coinvolgere Enti e Istituzioni del territorio per costruire dei percorsi integrati di formazione; -attivare sportelli di ascolto all'interno dell'Istituzione scolastica (per alunni e genitori); -individuare all'interno della scuola delle figure di sistema relative ai BES; -promuovere delle attività formative dedicate ai genitori; -predisporre l'apertura pomeridiana ed estiva delle scuole; -promuovere l'attivazione (anche attraverso il coinvolgimento di enti esterni) di attività pomeridiane di arricchimento dell'offerta formativa in ambito sportivo-musicale-teatrale; -attivare dei percorsi per il recupero dell'insuccesso scolastico, spesso causa dei fenomeni di dispersione.

Punteggio: 13,25


CORSO-CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA

CODICE ELABORATO:		812				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
	INDICATORI	PUNTI				
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,50	1,50	1,50	0,50	2,00
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,50	1,50	1,50	0,50	2,00
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,00	1,50	1,50	0,50	2,00
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,75	0,75	0,75	0,50	1,00
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,50	2,00	2,00	0,50	2,00
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		12,25	14,25	13,25	6,50	16,00
		62,25 / 80				

TOTALE QUESITI RISPOSTA APERTA	62,25 / 80
TOTALE QUESITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)	8 / 20
TOTALE PROVA	70,25 / 100

LA SOTTOCOMMISSIONE n.: 3



DOMANDA 5 Il candidato evidenzia, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di

conoscenze, abilità e competenze. Il Dirigente Scolastico a seguito di risultati negativi rilevati sugli esiti degli apprendimenti degli studenti compie le seguenti azioni: -promuove un'analisi attenta degli esiti, relativi alle rilevazioni nazionali a livello di istituzione scolastica, cercando di far emergere le aree di maggiore criticità. -riorienta la progettazione didattica di istituto e il curriculum (attivando apposite commissioni) -presiede e supervisiona le fasi cruciali della valutazione (scrutini intermedi e finali) -promuove l'attivazione di procedure di valutazione condivise e rispondenti ai traguardi per lo sviluppo delle competenze definiti dalle Indicazioni Nazionali Il D. Lgs. 62/2017 dispone che le verifiche intermedie e finali devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento dal piano dell'offerta formativa; compito del DS è quello di assicurare tale coerenza. Inoltre, il DS indirizzerà il Collegio dei docenti affinché vengano definiti modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione.

Punteggio: 16,00


CORSO-CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA

CODICE ELABORATO:		812					
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
	INDICATORI	PUNTI					TOTALE
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,50	1,50	1,50	0,50	2,00	
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,50	1,50	1,50	0,50	2,00	
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,00	1,50	1,50	0,50	2,00	
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	4,00	3,00	1,00	4,00	
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,75	0,75	0,75	0,50	1,00	
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,50	2,00	2,00	0,50	2,00	
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
		12,25	14,25	13,25	6,50	16,00	62,25 / 80

TOTALE QUESITI RISPOSTA APERTA	62,25 / 80
TOTALE QUESITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)	8 / 20
TOTALE PROVA	70,25 / 100

LA SOTTOCOMMISSIONE n.: 3



Infine è ancora più eloquente il caso della Prof.ssa **MASSERIO Antonia**, che nella risposta alla domanda n.5 non cita alcuna normativa pertinente la consegna assegnata ma ottiene il massimo nella griglia di valutazione al Criterio 2 (4 punti) fondamentali per il raggiungimento dei 70/100 punti necessari per superare la prova scritta:

DOMANDA 5 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo

Il sistema di valutazione e autovalutazione interna introdotto con il DPR 80/2015 è un efficace strumento per scuole in quanto permette di verificare lo " stato di salute " sia a livello organizzativo che didattico. L'obiettivo della scuola è quello di garantire il successo formativo di tutti i discenti , per questo il monitoraggio e la verifica permettono di intervenire efficacemente per innalzare i livelli di apprendimento. Nel caso in questione prende visione delle programmazioni curriculari delle singole discipline; successivamente visiona anche le programmazioni curriculari dei dipartimenti per verificare la congruità tra gli obiettivi programmati e le attività svolte. Dopo questa fase di verifica, convoca i dipartimenti per riflettere con loro eventuali interventi da effettuare. Convoca anche lo staff di direzione per condividere con loro soluzioni strategiche. Egli decide di affiancare dei tutors ai docenti interessati al problema allo scopo di favorire le best practices. Il dirigente Convoca il collegio sia per portare a conoscenza la problematicità e sia per pianificare corsi di formazione per una ricerca metodologica più efficace e più efficiente. Promuove ambienti tecnologicamente avanzati all'interno del quale ogni studente costruisce da se il proprio apprendimento. Il DS indirizza la comunità educante a trasformare la scuola in spazio aperto per attingere dal territorio risorse utili per arricchire la formazione e offrire nuovi stimoli agli studenti.

Punteggio: 16,00

CORSO-CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA

CODICE ELABORATO:		899				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
	INDICATORI	PUNTI				
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	2,00	1,00	1,50	1,00	2,00
	2. Coerenza delle azioni proposte	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	2,00	0,50	1,50	1,00	2,00
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	1,00	2,00	2,00	4,00
Criterio 3. Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	1,00	0,25	0,75	0,50	1,00
	2. Concisione e completezza nella trattazione	2,00	0,50	1,00	0,50	2,00
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		15,00	7,25	10,75	9,00	16,00
TOTALE QUESITI RISPOSTA APERTA		58,00 / 80				
TOTALE QUESITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)		12 / 20				
TOTALE PROVA		70,00 / 100				

LA SOTTOCOMMISSIONE n.: 3

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Tali discrepanze si possono notare in altri elaborati di docenti idonei alla prova scritta con punteggi anche importanti, come ad esempio, la Prof.ssa **GEREMICCA Stefania** con votazione finale di **86/100**, che, nella risposta alla domanda n.3, valutata con il massimo punteggio di 4 punti, cita una sola norma, peraltro non mirata né totalmente pertinente alla consegna:

DOMANDA 3 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la

convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?

Il DS, responsabile dei risultati del servizio (ai sensi del DLgs 165/01, art.25) e garante dei diritti costituzionali, in particolare del diritto allo studio, deve garantire il successo formativo degli allievi. Le molte assenze non giustificate, i frequenti ritardi, evidente segno di disaffezione alla comunità scolastica, sono tra i primi segnali di insuccesso ed abbandono, come delineato dal recente documento MIUR 2018 "Lotta all'insuccesso formativo" a cura di Rossi Doria. Se alle assenze si affiancano ulteriori segnali predittivi, di natura sociale, comportamentale, familiare, sarà necessario attivare interventi di processo accanto ad azioni mirate nei confronti degli alunni assenteisti. Opportunamente andrà previsto il costante monitoraggio delle presenze, affidato ai docenti di classe che forniranno tempestivi report al dirigente ed al referente individuato, con il compito anche di mantenere costanti collegamenti con il Centro dei Servizi Sociali del Territorio. Dunque è opportuno garantire la tempestiva segnalazione di assenze oltre i cinque giorni, per eventuale atto di ammonizione da parte del Sindac, anche se è necessario sottolineare che la normativa prevede sanzioni solo per gli esercenti la potestà genitoriale che non ottemperano all'obbligo di istruzione primaria. Non va poi trascurata la necessità di attivare interventi di sistema per migliorare e rendere più coinvolgente la comunità scolastica agli occhi di adolescenti che, nel mondo extrascolastico, vivono sollecitazioni e stimoli molteplici e di diversa natura. L'analisi del RAV permette di avere un quadro delle opportunità e dei vincoli che il territorio presenta, nonché dei risultati che la scuola consegue con la sua azione, da integrare con analisi specifiche: il DS attiverà i necessari collegamenti con EELL, Forze dell'Ordine, Magistratura, Enti di volontariato, per una lettura sinergica delle difficoltà. La presenza di sacche diffuse di microcriminalità, l'emergere di aree deprivate socialmente, i territori periferici di grandi città creano contesti ad alto rischio dispersione che, per essere affrontati, necessitano di azioni in rete e di una regia politica incisiva. Il DS dovrà istituire un gruppo di lavoro con l'incarico di studiare il trend storico dei "ripetenti" e degli alunni in ritardo scolastico, verificare il tasso di partecipazione delle famiglie agli incontri istituzionali, valutare l'incidenza di iscrizioni di alunni stranieri. In questo modo sarà possibile identificare preventivamente gli allievi a rischio abbandono, in particolare delle classi del biennio quando è più frequente l'insuccesso. Il controllo deve poi tradursi in azioni di cambiamento: guidare il Collegio a progettare curricoli per competenze che puntino al protagonismo degli allievi, con interventi collegati al Piano delle Arti, pratiche laboratoriali in connessione con il mondo del lavoro e il digitale (Fab Lab, Alternanza, percorsi IeFP). E' anche fondamentale favorire eventi che coinvolgano le famiglie: scuole aperte oltre l'orario curricolare, attività di cineforum o pratiche sportive, progetti mirati all'integrazione di nuclei familiari concorrono a creare condivisione di intenti ed a costruire una proficua azione di governance territoriale.

Punteggio: 16,00

CORSO-CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA

CODICE ELABORATO:		910					
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
		PUNTI					TOTALE
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	
	2. Coerenza delle azioni proposte	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	4,00	3,00	4,00	2,00	3,00	
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2. Concisione e completezza nella trattazione	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
		16,00	15,00	16,00	12,00	15,00	74,00 / 80

TOTALE QUESITI RISPOSTA APERTA	74,00 / 80
TOTALE QUESITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)	12 / 20
TOTALE PROVA	86,00 / 100

LA SOTTOCOMMISSIONE n.: 3

.....
.....
.....
.....
.....

Da questa disamina di casi, si può senz'altro rilevare che i voti assegnati dalla Sotto-Commissione n.3 sono stati evidentemente assegnati con **“manifesta irrazionalità ed eccesso di potere per arbitrarietà”**.

Fatto evidente e rilevabile, peraltro anche dalla perizia di parte allegata, è che le seguenti risposte fornite dalla ricorrente risultano invece **sempre complete delle norme pertinenti gli argomenti trattati e richiesti**:

DOMANDA 1 Il candidato evidenzia, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto

professionale di seguito descritti: coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa.

Il Piano triennale dell'Offerta formativa è stato introdotto dal Regolamento dell'autonomia con il DPR.275 del 1999 al comma n.3 e riscritto dalla Legge 107 del 2015 al comma 2 e 14, con esso le Istituzioni scolastiche stabiliscono la propria identità in relazione alla progettualità, il Dirigente scolastico ne dà gli indirizzi per l'elaborazione da parte del Collegio dei docenti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto. L'Atto di Indirizzo avvia l'azione dirigenziale di programmazione e gestione, in collaborazione con gli Organi collegiali attraverso la governance, nel rispetto del principio di competenza. L'attuazione del Piano triennale si realizza in condivisione con ogni componente istituzionale attraverso attività e progetti con il contributo delle Funzioni strumentali e team che stimolino i Dipartimenti e i Consigli di Classe verso obiettivi comuni e unitari, al fine del successo formativo dei discenti. Il Dirigente scolastico potrà sostenere le azioni collegiali con "leadership diffusa" che miri alla valorizzazione del personale, in base alle personali competenze. Ai sensi della L.150 del 2009 il Dirigente scolastico provvederà, in sinergia con le Funzioni strumentali, a monitorare le attività relative al Piano dell'Offerta con questionari, report, prodotti finali, concorsi nazionali, al fine della verifica e del controllo dei risultati per la qualità delle azioni intraprese e in relazione al Programma annuale, con l'obiettivo dell'impiego di risorse che realizzino con efficienza ed efficacia la "missione" istituzionale nel rispetto delle norme generali del sistema nazionale di Istruzione e formazione.

Punteggio: 12,00

DOMANDA 2 Il candidato evidenzia, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all'Istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Il Dirigente scolastico per l'ampliamento dell'Offerta formativa individua personale esperto, attraverso una proposta trasparente e pubblica sulla base di criteri fissati con gli Organi collegiali, per l'attuazione di progetti, considerando prima quello presente nella Istituzione scolastica che dirige, sulla base del Regolamento dell'autonomia DPR.275 del 1999. Successivamente, in mancanza di personale, il Dirigente individua personale esterno attraverso un'azione negoziale per "prestazione d'opera" ai sensi del DSGL. 165 del 2001 all'art.25 e del DL.44 del 2001; sceglierà persona con competenze specifiche rispetto alle azioni necessarie per la realizzazione progettuale, in sinergia con gli Organi collegiali e con il DSGA, ovvero il responsabile dei servizi amministrativi e finanziari della scuola. Ogni atto dirigenziale sarà improntato al buon andamento come da art.97 della Costituzione, alla correttezza e alla trasparenza amministrativa, pertanto il Dirigente scolastico, pubblicherà quanto negoziato sul sito web istituzionale ai sensi della L.241 del 1990

Punteggio: 6,25

DOMANDA 3 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?

*Il Dirigente scolastico come responsabile della gestione in base al **DSGL 165 del 2001 all'art.25** e in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti **DPR.249 del 1998** e in base al "Patto di Corresponsabilità" educativa, ai sensi del **DPR 235 del 2007** organizzerà, in collaborazione con gli Organi collegiali, progetti con finalità rieducative, nell'ambito della competenza europea di "Cittadinanza e Costituzione", come da **Raccomandazione del 2006 e del 2018 del Consiglio d'Europa**, con il fine di stimolare al rispetto delle regole civili, al senso dell'appartenza ad comunità educante, in cui l'equità, la sostenibilità siano principi condivisi tra famiglia, scuola, Territorio. IL Dirigente scolastico potrà attivare tale progettualità attraverso i Dipartimenti disciplinari e i Consigli di classe affinché i discenti possano cogliere l'importanza della frequenza alle lezioni e della puntualità nell'ingresso a scuola, nel rispetto del sé e dell'altro, come da Indicazioni nazionali e Linee guida. I progetti potranno essere improntati anche alla realizzazioni di attività e concorsi a carattere nazionale, con l'obiettivo di favorire l'autonomia e la responsabilità degli alunni come futuri cittadini della "società della conoscenza" nel rispetto degli **artt.3,33 della Costituzione** e del **DLGS. 63 del 2017**, improntati al diritto allo studio per una crescita consapevole per tutti e senza discriminazioni*

Punteggio: 7,75

DOMANDA 4 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: raccordo tra l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica autonoma.

*Il Piano dell' Offerta formativa (PTOF) e il Programma annuale rappresentano due documenti di programmazione dirigenziale. Il primo è un documento tecnico ed ha valore contrattuale, rappresentando la progettualità istituzionale, con cui la scuola si presenta al Territorio; è stato istituito dal **DI. 275 del 1999** che regola la **L.59 del 1997** e riproposto dalla **L.107 del 2015 al comma n.2 e n.14** . Il Programma annuale è stabilito dal **DI.44 del 2001**. Il Dirigente ai sensi del **DSGL.165 del 2001** e del Regolamento interministeriale **44 del 2001** predispone il Programma annuale, raccordandolo con il PTOF , di cui dà gli indirizzi, come da **L.107 del 2015 al comma 14**. Il Programma annuale è espressione della gestione amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica e corrisponde alla stessa progettualità presente nel PTOF, il Dirigente scolastico si occupa in collaborazione con gli Organi collegiali del monitoraggio delle attività e dei progetti presenti nel PTOF, cui nel Programma annuale corrisponde, per ogni progetto, una scheda illustrativa-finanziaria, predisposta dal Direttore dei servizi amministrativi e finanziari, ovvero il DSGA. Il Dirigente scolastico è responsabile dei risultati, sempre ai sensi del **DSGL.165 del 2001**, per cui è necessario che il raccordo tra PTOF e Programma annuale si realizzi con efficienza, efficacia ed economicità attraverso il controllo di*

*gestione ai sensi del **DSGL.150 del 2009** per verificare e monitorare il ciclo gestionale dei processi e la performance; per tale azione il Dirigente scolastico si può avvalere di una funzione strumentale che, con il supporto di un team, possa controllare che i progetti siano produttivi e favoriscano il successo formativo dei discenti attraverso questionari, registrazione della frequenza alle attività da parte degli allievi, prodotti finali per la verifica dei risultati.*

Punteggio: 6,25

DOMANDA 5 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo

*La valutazione è oggetto del recente decreto legislativo **62 del 2017**, esso presenta delle novità rispetto al precedente **DPR. 122 del 2009**, in particolare stabilisce che le scuole del primo ciclo sono tenute ad attivare "specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione". Il Dirigente scolastico, come responsabile della gestione unitaria e dei relativi risultati ai sensi del **DSGL.165 del 2001** può favorire la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nel rispetto degli **artt.3,33,34 della Costituzione e del DSGL.63 del 2017**. Le strategie possono essere individuate nel PTOF anche prevedendo un Piano di formazione istituzionale, finalizzato alla realizzazione di ambienti caratterizzati dall'uso delle TIC, si pensi al BYOD, come da **l.107 del 2015** e in relazione al **PNSD istituito al comma 56 della medesima legge**. Il Dirigente stimolerà l'innovazione e il cambiamento con il supporto di un team digitale, coordinato dall'Animatore digitale e con il contributo del DSGA. **La Raccomandazione europea del 2006, e la successiva del 2018** sostengono le competenze nell'uso del digitale e, nel clima europeo, il Dirigente scolastico indirizza gli Organi collegiali verso ambienti che siano supportati anche dal digitale, dal problem-solving, dal peer-to-peer, consapevole che le metodologie didattiche rappresentino delle funzionali strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, poichè stimolano la motivazione, la creatività, i personali talenti che, in tal senso, possono essere messi al centro del processo insegnamento-apprendimento per la qualità, l'inclusione, l'equità, come da Raccomandazione europea del 2018*

Punteggio: 8,50

ma vengono determinate dalla Sotto-Commissione n.3, nella griglia di valutazione, con i seguenti punteggi relativi alle rispettive cinque domande: **3 punti, 1 punto, 1 punto, 1 punto ed 1 punto**. Giustizia vorrebbe che, visti i voti attribuiti ai docenti sopraelencati (e ci sono altri casi a riguardo...), la valutazione della ricorrente relativa al Criterio 2 salga a 4 punti per ogni risposta data, aumentandola di ben **13 punti**.

CORSO-CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA

CODICE ELABORATO:		958					
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
	INDICATORI	PUNTI					TOTALE
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00	
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00	
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00	
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Criterio 3. Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
		12,00	6,25	7,75	6,25	8,50	40,75 / 80

TOTALE QUESITI RISPOSTA APERTA	40,75 / 80
TOTALE QUESITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)	14 / 20
TOTALE PROVA	54,75 / 100

LA SOTTOCOMMISSIONE n.: 3

[Handwritten signatures and notes on a grid background]

B) Ma possiamo ad analizzare altre discrepanze rilevate dall'analisi dei voti attribuiti dalla Sotto-Commissione n.3 circa il Criterio 1 "Coerenza e pertinenza" e Criterio 3 "Sintesi, esaustività e aderenza".

Analizziamo, ad esempio, la risposta alla domanda 3 della Prof.ssa **CAMA Claudia** valutata con il punteggio di **14,50**

DOMANDA 3 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la

convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?

La scuola è una comunità educante e deve il successo della sua opera al coinvolgimento attivo di alunni, genitori e personale scolastico. All'atto dell'iscrizione viene siglato fra questi soggetti il patto di corresponsabilità (Dlgs del 2007) in cui le parti si impegnano a attendere ai propri doveri, rispettare le regole della vita scolastica, dedicare impegno nelle attività svolte, avere un atteggiamento collaborativo. Il regolamento di Istituto, reso pubblico e condiviso largamente con l'utenza deve fare da guida per una organizzazione funzionale della scuola, soprattutto in presenza di criticità, quali assenteismo, ritardi all'ingresso. Il dirigente che deve affrontare dette disfunzioni dovrà primariamente sondare attraverso le rappresentanze dei genitori e il Consiglio di istituto i motivi delle assenze e dei ritardi reiterati (malgrado i richiami alle regole sopra citate). Affronterà i disagi del territorio che potrebbero essere causa di assenze e ritardi ricorrendo ad accordi con gli enti locali (servizio trasporti comunale, supporti alle famiglie..). Indirizzerà il corpo docente a progettare un piano didattico educativo che ricostruisca la motivazione e il coinvolgimento degli alunni nella loro formazione ricorrendo alla flessibilità organizzativa e didattica prevista nella scuola dell'autonomia (DPR 275/99). Solleciterà il ricorso a una didattica laboratoriale che li renda gli alunni partecipi attivi e responsabili del personale sviluppo. Si adotterà una formazione per i docenti adeguata alla realizzazione dei progetti messi in campo e per contenere l'eventuale disagio sotteso all'allontanamento dalla scuola di soggetti sensibili. In fine si darà evidenza degli sviluppi di tali interventi alla comunità scolastica per mantenere il coinvolgimento degli attori e diffondere il senso di appartenenza che identifica peculiarmente ogni istituzione scolastica nella sua azione educativa.

Punteggio: 14,50

Sorvolando sul fatto che il voto permette alla docente di arrivare al punteggio minimo di 70/100 necessario al superamento della prova scritta, possiamo notare come la stessa abbia una stesura ed un contenuto del tutto simile a quella della ricorrente che cita più riferimenti normativi. Bene, confrontando il **criterio 1** Coerenza e pertinenza ed il **Criterio 3** Sintesi, esaustività ed aderenza troviamo, nelle due griglie raffrontate, voti diametralmente opposti con picchi di palese insufficienza, nella prova di BISCEGLIA Annarita, non assolutamente riscontrabili. Ad esempio al Criterio 3.1 Organicità e rigore nella trattazione, la prof.ssa CAMA ottiene il massimo punteggio pari ad **1 punto** mentre la ricorrente ottiene quello minimo pari a **0,25. Essendo state descritte le stesse azioni e contesti in modo organico e preciso non si ravvede un così ampio “gap” tra le due prove.** Stessa cosa si evidenzia nel Criterio 1.1 Valenza strategica delle azioni proposte, 1.2 Coerenza delle azioni proposte e 1.3 Articolazione ed efficacia delle azioni proposte dove le valutazioni della Prof.ssa CAMA sono esattamente il doppio di quella della ricorrente (punti 2 vs punti 1), nonostante le soluzioni e le azioni indicate siano le stesse.

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA

CODICE ELABORATO: 932		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
INDICATORI		PUNTI					
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	2,00	1,00	2,00	0,50	0,50	
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,50	1,00	2,00	0,50	0,50	
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	2,00	1,00	2,00	0,50	0,50	
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	2,00	3,00	1,00	1,00	
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,75	0,50	1,00	0,25	0,25	
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,50	1,00	1,50	0,50	0,50	
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
		13,75	9,50	14,50	6,25	6,25	50,25 / 80
TOTALE QUESTITI RISPOSTA APERTA		50,25 / 80					
TOTALE QUESTITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)		20 / 20					
TOTALE PROVA		70,25 / 100					

LA SOTTOCOMMISSIONE n.3

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA

CODICE ELABORATO: 958		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTALE
INDICATORI		PUNTI					
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00	
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00	
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00	
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
		12,00	6,25	7,75	6,25	8,50	40,75 / 80
TOTALE QUESTITI RISPOSTA APERTA		40,75 / 80					
TOTALE QUESTITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)		14 / 20					
TOTALE PROVA		54,75 / 100					

LA SOTTOCOMMISSIONE n.3

Potrebbe sembrare un caso, ma non lo è. Vediamo altre situazioni sempre inerenti la Sotto-Commissione n.3: analizziamo la risposta alla domanda n.5 della Prof.ssa **BROSINI Patrizia** valutata con il punteggio di **16,00**, massimo voto ottenibile:

DOMANDA 5 Il candidato evidenzia, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo

Il Collegio dei docenti si può articolare in dipartimenti per ambiti disciplinari. Il lavoro di questi ultimi è assai importante per determinare strategie comuni di lavoro che identifichino contenuti ma soprattutto strategie didattiche che rispondano al Quadro generale predisposto dello Stato e dei Curricolo di istituto. In tali sedi saranno predisposte verifiche per accertare la competenze iniziali degli alunni in modo identico per classi parallele. Se si riscontrano difformità, distribuzioni differenziata di alunni con difficoltà o carenze nella preparazione, a seguito dei lavori il Dirigente prevede consi di recupero a classi aperte utilizzando un orario che era stato predisposto con ore in parallelo per materia e per classi. In questo modo , anche con attività curricolare, i docenti intervengono o con attività mirate o con organizzazioni per fasce di livello al fine di porre rimedio agli svantaggi. La stessa strategia può essere utilizzata dopo i risultati degli scrutini del primo quadrimestre quando il Dirigente in collegio chiede alla Funzione Strumentale per la valutazione di presentare grafici e tabelle sulle risultanze. ulteriori interventi possono comunque esre svolti in attività extracurricolare ed allora assai importante è la previsione strategica della predisposizione di un progetto ad hoc ad inizio anno. Particolare attenzione deve essere posta agli alunni di origine straniera per il loro svantaggio linguistico. Le attività di alfabetizzazione debbono essere programmate tempestivamente e hanno lo scopo principe di favorire e potenziare le competenze nella lingua italiana al fine di permettere una proficua

frequenza di questi alunni nella scuola superiore (Linee guida per gli alunni stranieri 2014). Un'azione di formazione in base alla struttura e ai contenuti del curriculum potrà essere effettuata per formare i docenti all'utilizzo di diverse strategie e metodologie di insegnamento compreso l'uso della tecnologia. L'inclusione ed il successo formativo di tutti alunni è più facilmente perseguibile differenziando stili e metodologie di insegnamento ed attuando attività di apprendimento cooperativo in attività laboratoriali che non avvengano solamente in luoghi fisici, i laboratori. Il qualità di garante dei diritti il Dirigente indirizza il lavoro dei docenti con opportuni azioni di formazione previste, discusse e approvate in Collegio. L'azione svolta in questa situazione è di guida e leadership.

Punteggio: 16,00

Anche in questo caso, il voto permette alla docente di raggiungere i 70/100 necessari al superamento della prova scritta ma, anche in questa circostanza, la prova della Prof.ssa **BROSINI Patrizia** (notare il massimo punteggio di 4 all'Inquadramento Normativo senza averne citata una...) è perfettamente in linea con quanto reso dalla ricorrente che però ottiene la metà dei punti (8,50).

CORSO CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)						
SCHEDA VALUTAZIONE PROVA						
CODICE ELABORATO:	900					
	INDICATORI	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	2,00	0,50	0,50	1,00	2,00
	2. Coerenza delle azioni proposte	2,00	0,50	0,50	1,00	2,00
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,5	0,50	0,50	1,00	2,00
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	1,00	1,00	2,00	4,00
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	1,00	0,25	0,25	0,50	1,00
	2. Concisione e completezza nella trattazione	2,00	0,50	0,50	2,00	2,00
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
TOTALE		13,00	6,25	6,25	10,50	16,00
TOTALE		52,00 / 80				
TOTALE QUESITI RISPOSTA APERTA		52,00 / 80				
TOTALE QUESITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)		18 / 20				
TOTALE PROVA		70,00 / 100				

LA SOTTOCOMMISSIONE n. 3

[Firma]
[Firma]
[Firma]

CORSO CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)						
SCHEDA VALUTAZIONE PROVA						
CODICE ELABORATO:	958					
	INDICATORI	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
TOTALE		12,00	6,25	7,75	6,25	8,50
TOTALE		40,75 / 80				
TOTALE QUESITI RISPOSTA APERTA		40,75 / 80				
TOTALE QUESITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)		14 / 20				
TOTALE PROVA		54,75 / 100				

LA SOTTOCOMMISSIONE n. 3

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Vediamo ora un altro compito, confrontandolo con la risposta alla domanda n.1 della ricorrente (unica meritevole, per il Presidente ed i Commissari della Sotto-Commissione n.3, di un giudizio più che sufficiente, pari a 12,00 punti), che evidenzia, una volta di più, come i voti attribuiti indichino un'evidente **“manifesta irrazionalità ed eccesso di potere per arbitrarietà”**.

Guardiamo la risposta alla domanda n.1 della prof.ssa **LONGO Angela** che è, sì, paritetica a quella della Prof.ssa **BISCEGLIA Annarita** ma chiaramente meno completa.

DOMANDA 1 Il candidato evidenzia, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto

professionale di seguito descritti: coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa.

Il dirigente scolastico nelle funzioni assegnate dalla normativa vigente si fa garante della piena attuazione dell'autonomia scolastica (art.21 legge 59/1997), garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali in tutte le componenti che essi rappresentano (DPR 275/99, L. 107/15). Per la piena realizzazione del curriculum della scuola, per il miglioramento degli apprendimenti degli studenti al fine di raggiungere il successo formativo di tutti. Documento fondamentale della scuola è il Piano triennale dell'offerta formativa che è frutto della partecipazione di tutte le componenti scolastiche; il PTOF è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi del Dirigente scolastico ed approvato dal Consiglio di Istituto. Il Piano non deve considerarsi come un adempimento ma deve rispondere a quelli che sono i bisogni formativi degli studenti, alle richieste delle famiglie alle esigenze del territorio di appartenenza della scuola. L'allineamento con altri documenti quali il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento risulta fondamentale, sono il frutto di un coordinamento delle team building e di tutta la comunità scolastica. Pertanto il Dirigente scolastico valorizza la professionalità e le competenze dei docenti al fine di elaborare il PTOF utilizzando strumenti diretti(gruppi di lavoro per dipartimento, disciplinari, nuclei di valutazione interna, gruppo di lavoro per l'inclusione) che indiretti promuovendo relazioni efficaci, azioni di ascolto e di monitoraggio e valutazione intrapreso con l'attuazione del PTOF.

Punteggio: 14,50

Bene, il voto assegnato dalla Sotto-Commissione n.3 è di **14,50** punti a fronte dei **12,00** attribuiti alla ricorrente. Affiancando le griglie di valutazione sono evidenti le disuguaglianze che portano ai due punti e mezzo di differenza assolutamente non giustificabili:

CORSO CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA						
CODICE ELABORATO:		934				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
INDICATORI		PUNTI				
		TOTALE				
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	2,00	1,50	1,00	0,50	1,50
	2. Coerenza delle azioni proposte	2,00	1,50	1,00	0,50	1,50
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,50	1,00	1,00	0,50	1,50
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	2,00	2,00	1,00	3,00
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	1,00	0,75	0,75	0,25	0,75
	2. Concisione e completezza nella trattazione	2,00	1,00	1,00	0,50	1,50
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		14,50	10,75	9,75	6,25	12,75
		54,00 / 80				
TOTALE QUESTI RISPOSTA APERTA		54,00 / 80				
TOTALE QUESTI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)		16 / 20				
TOTALE PROVA		70,00 / 100				

LA SOTTOCOMMISSIONE n. 3

[Firma]
[Firma]
[Firma]

CORSO CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA						
CODICE ELABORATO:		958				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
INDICATORI		PUNTI				
		TOTALE				
Criterio 1. Coerenza e pertinenza	1. Valenza strategica delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00
	2. Coerenza delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00
	3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1,50	0,50	1,00	0,50	1,00
Criterio 2. Inquadramento normativo	1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza	1. Organicità e rigore nella trattazione	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50
	2. Concisione e completezza nella trattazione	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00
Criterio 4. Correttezza logico-formale	1. Proprietà linguistico-espressiva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2. Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		12,00	6,25	7,75	6,25	8,50
		40,75 / 80				
TOTALE QUESTI RISPOSTA APERTA		40,75 / 80				
TOTALE QUESTI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA)		14 / 20				
TOTALE PROVA		54,75 / 100				

LA SOTTOCOMMISSIONE n. 3

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Dalla disamina di tutti questi casi (ma ce ne sono tantissimi altri) è del tutto evidente la disparità di trattamento che si è venuta ad ingenerare a fronte di un'attività di correzione che non ha presentato i requisiti minimi di legittimità, siccome non omogenea e trasparente tra tutte le prove scritte corrette dalla Sotto-Commissione n.3. Considerando le ultime tre prove analizzate è lapalissiano che alla Prof.ssa BISCEGLIA Annarita mancano da 2 a 6 punti a risposta che, sommati ai **13** mancanti riscontrati al punto A) relativo alle discrepanze nelle valutazioni dell'Inquadramento Normativo, portano la votazione finale della ricorrente a, **minimo, 70 punti solo per i quesiti a risposta aperta** (13 + domanda 1: **2 punti** + domanda 2: **4 punti** + domanda 3: **2 punti** + domanda 4: **4 punti** + domanda 5: **5 punti**) che, uniti ai quesiti a risposta chiusa (lingua straniera) (**14 punti**), generano un totale prova pari a **84,75/100**.

C) I dedotti vizi riscontrati nella valutazione delle prove scritte, siccome diffuse e involgenti un numero oltremodo ampio di candidati risultati idonei e quindi ammessi alle prove orali, integra gli estremi dell'illegittimità sindacabile dal Giudice Amministrativo, benché espressione di discrezionalità tecnica, dal momento che forniscono una dimostrazione lampante dell'esercizio abnorme e irragionevole da parte della Sotto-Commissione n.3 esaminatrice delle funzioni assegnate.

Secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale, infatti, «Va superata l'equazione che assimila la discrezionalità tecnica al merito insindacabile; il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo» (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 1470. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 202).

Non vi è chi non veda come i casi riscontrati siano suscettibili di minare in radice la credibilità e l'attendibilità delle operazioni di correzione, imponendo così una attenta verifica sulla documentazione fornita.

Premesso quanto sopra, la ricorrente:

- sussistendo le due condizioni, una esterna (l'elaborato, giudicato insufficiente, non presenta lacune o difetti da frustrare immediatamente ogni sforzo difensivo) e una interna (è assolutamente mancante la qualità intrinseca dei pareri della Sotto-Commissione n.3, come visto sopra, che possono essere considerati credibili solo se si presentano equilibrati, completi e non reticenti su eventuali punti deboli dello scritto della candidata);
- prodotti in giudizio dei pareri pro veritate che costituiscono elementi di evidente prova attraverso i quali la stessa adempie all'onere imposto dall'art. 64, comma 1, C.P.A.

CHIEDE l'utilizzazione dello strumento della verificazione, in quanto vi sono convergenti elementi che fanno ritenere verosimile un errore nella valutazione.

Si richiede altresì che la stessa verifica disponga una comparazione tra la prova scritta e la griglia di valutazione del candidato n.821 e quella della ricorrente Bisceglia Annarita.

Come si evince dalle due prove comparate si rileva un evidente “travisamento dei presupposti di fatto, dell’illogicità e della manifesta irragionevolezza, ovvero della non congruenza delle valutazioni operate con le risultanze di fatto (cfr, per tutte, C.d.S., IV, 13 ottobre 2010, n. 5048)”. Infatti, ad esempio, per il quesito n.3 alla voce della griglia valutativa, “Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate” nonostante siano inserite, da parte della ricorrente un maggiore e soprattutto pertinente numero di riferimenti normativi, la valutazione ha uno stacco di ben 3 punti a favore del candidato 821, ammesso alle prove orali (4 punti rispetto al suo unico punto). Tali discrepanze si rilevano su tutti i quesiti con una differenza finale di circa 25 punti assolutamente illogici e non congruenti (80,25 vs 54,75). Si noti a riguardo che le valutazioni espresse dalla Sottocommissione n.3 Calabria nel descrittore della griglia “Sintesi, esaustività ed aderenza” non corrispondono a quanto prodotto nei due elaborati a confronto e in specie, relativamente alla pertinenza della risposta che vede resa sull’elaborato del candidato idoneo n.821 una mera elencazione di attività vaghe e dottrinali. Infatti la griglia di correzione presentava tra gli indicatori la voce "Sintesi" intendendosi l’"abilità a proporre un tema con un discorso conciso ed essenziale”. La ricorrente si è pertanto attenuta ad una elaborazione che non fosse ridondante e prolissa ma mirata alle richieste della griglia, come da Quadro di riferimento. Tuttavia per molti Commissari, come si evince dal campione dei 50 elaborati reso dal Miur, non è stata considerata tale, attribuendo ai singoli quesiti una valutazione al massimo del punteggio in presenza di prove che presentassero argomentazioni ripetitive e lunghe (anche 51 righe ad esempio); altra mancanza negli elaborati è l’assenza, nonostante fosse espressamente richiesta nelle tracce, dell’azione che il futuro DS avrebbe dovuto intraprendere, aspetto invece curato dalla ricorrente. Si allega quindi la sentenza del TAR Lombardia che concede, per i motivi di cui sopra, una nuova verifica della prova di un ricorrente per un concorso pubblico (TAR Lombardia, Brescia, Sez.II, 09/11/2012 n.1781).

Si rileva, inoltre, che due Commissari della Sottocommissione 3 Calabria presentano **caratteristiche di incompatibilità**, come indicato nell’art.16 Comma 2 lettera a) del Decreto n.138 (allegato).

Precisamente la Dott.ssa Anna Perani risulta essere una Dirigente di Settore **con potere di firma e portafoglio** della Regione Calabria (componente di organo di direzione politica dell’amministrazione) ed il Dirigente Scolastico Alberto Capria che sembra rivestire una carica sindacale, viste le varie e ripetute riunioni tenute presso la sua scuola "Convitto Filangeri" di Vibo Valentia (VV), dalla CISL Scuola Calabria (all).

Inoltre, si segnala che ben **due presidenti (unico caso del concorso) della Sottocommissione 3 Calabria si sono dimessi durante le varie fasi: il Prof. Spadafora in data 28/01/2019 (dopo l’inizio delle correzioni) ed i Prof. Mantineo in data 29/03/2019 (due giorni dopo l’uscita degli esiti delle prove scritte) (allego i due decreti MIUR).**

Ciò ha comportato chiaramente anche una mancanza di uniformità nelle valutazioni.

Inoltre, alcune commissioni hanno inserito in calce alla griglia di valutazione un giudizio complessivo sulla prova mentre in altre questo giudizio non compare come nel caso della ricorrente.

In riferimento all'utilizzo dei codici normativi, le commissioni sono state, anche in questo caso, disomogenee. In aggiunta alle superiori considerazioni circa la fallacia del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione per la prova scritta, si deve stigmatizzare, in questa sede, anche la disomogeneità dell'operato delle Commissioni e dei tecnici d'aula rispetto all'utilizzo dei codici normativi la cui consultazione era ammessa dal Bando.

In sostanza è accaduto che, mentre in alcune sedi sono stati ammessi taluni codici normativi, in altre, gli stessi codici, sono stati "pinzati" o ne è stato impedito l'uso!

Quanto all'operato dell'Amministrazione, rende conto dell'illegittimità di tale operato anche il fatto che vi sia stata una modifica *in itinere* del Bando di Concorso, con Legge finanziaria 2018, che ha previsto l'abolizione del c.d. "tirocinio", trasformando in corsa il "corso-concorso" in "concorso" *tout court*.

La continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una disparità di valutazione dei candidati (cfr. sito MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni), appare altresì un comportamento illegittimo dell'Amministrazione.

Infine, pur disponendo della medesima griglia di correzione elaborata dalla commissione madre, la stessa è stata applicata in modo disomogeneo tra le diverse sottocommissioni con evidenti disparità nel numero dei candidati ammessi alla prova orale.

Tutto quanto sopra, insomma, concretizza un eccesso di potere evidente nell'operato dell'Amministrazione, una violazione del Bando, e una violazione e falsa applicazione delle norme in tema di pubblici concorsi.

VI. A INCOMPATIBILITÀ MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO RECANTE CIRCOLARE INTERNA M.I.U.R. N. 1015 DEL 22.12.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 E SS. D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35-BIS D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 39/2013. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 6 E 6 D.P.R. 62/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. INCOMPATIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

Il decreto prot. n. 1015 del MIUR datato 22.12.2017 prescrive, all'art. 2, c. 2, lett. a) e c) che *"i componenti e i componenti aggregati del Comitato Tecnico Scientifico, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o essere designati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;*

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata".

Il decreto dunque, come noto, emana disposizioni ostative sulla composizione del Comitato, alla luce delle quali è **illegittima la composizione del Comitato Tecnico Scientifico che sia formato con componenti in posizione di contrasto o incompatibilità per la sussistenza di motivi di cui sopra.**

Orbene, è emerso che in riferimento a diversi componenti del Comitato Tecnico Scientifico, sussistono le condizioni ostative di cui alle summenzionate lettere a) e c).

Tra coloro che fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico e che quindi hanno stilato le tracce della prova scritta, si trovano persone che non potevano esserci.

Vi sono, infatti, **commissari d'esami e formatori.**

Risulterebbe che diversi membri del Comitato abbiano svolto il ruolo, incompatibile, di formatori.

Sembra che il Dott. Marchetti Andrea abbia svolto per conto dell'Associazione Nazionale Presidi (ANP) corsi di preparazione al Concorso, che del pari la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera, autrice dei libri di preparazione a tiratura nazionale, tra cui "Concorso Dirigente Scolastico" edizioni SIMONE, e la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone, formatrice per la CISL SCUOLA Puglia, nonché scrittrice di testi per il concorso, edizioni Tecnodid, siano quindi **formatori e abbiano gestito attività o corsi di preparazione.**

Ma ci sono altri formatori nelle riserve (allegato B) che non dovevano essere nell'elenco, ad esempio il Dott.

Luigi Martano che ha tenuto vari corsi di preparazione al concorso DS (<https://www.discentes.net/concorso-dirigente-scolastico/>).

Parimenti, come emerge da elenchi delle Sottocommissioni attualmente impegnate negli esami orali, vi sono diversi membri riportati anche nella lista del Comitato Tecnico Scientifico: Dott. Donatacci, Dott.Sciascia, Dott. Taverna e Dott.ssa Teti.

Come da allegato elenco dei commissari nominati per le singole sottocommissioni (cfr. **ALL.**), si rappresenta che tali, diversi membri di commissione (quelli i cui nomi sono evidenziati nell'elenco), risultando membri del Comitato Tecnico Scientifico, non avrebbero potuto essere nominati commissari.

Ciò significa in sostanza che una Commissione Tecnica Scientifica è risultata composta da formatori e quindi chi ha preparato le tracce per la prova non avrebbe dovuto farlo, trovandosi in posizione di incompatibilità.

Orbene, giova ricordare in tema di compatibilità della Commissione, che la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione *“presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”*.

La *ratio* della norma è evidente, ed è quella della tutela della imparzialità e del buon andamento della P.A. nello svolgimento delle operazioni concorsuali.

Gli articoli del codice di procedura civile richiamati dispongono, a loro volta - ai nn. 1 e 2 - che il giudice abbia l'obbligo di astenersi *“se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto”* e *“se egli*

stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori”.

Giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, ha affermato che **l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione** (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360). Potrebbe essere quanto accaduto nel caso di specie.

Ugualmente - come di recente affermato (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 4 settembre 2014 n. 2307) - anche l'avere intrattenuto (sia pure in passato) una relazione sentimentale con una candidata costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto anche tale circostanza è astrattamente idonea ad offuscarne l'immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà.

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *“in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un **canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione “trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”, rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un “sospetto”, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con la conseguenza che **tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato “tale situazione di conflitto, anche potenziale” e poi deve necessariamente astenersi** (T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della L. 190/2012, sia quella di *"impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità"* (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

VI B. INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI E DELL'INTERA PROCEDURA CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COD. PROC. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.M. 3 AGOSTO 2017 N. 138. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI AMMINISTRATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 PER OMESSO CONTROLLO SU DICHIARAZIONI MENDACI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

In via preliminare risulta evidente l'incompatibilità del Presidente della Sottocommissione n.3, Spadafora Giuseppe, dimessosi dopo la riunione plenaria del 25/01/2019, che ha tenuto corsi inerenti il reclutamento dei dirigenti scolastici sia nel 2017 che nel 2018 (come da atti allegati all'integrazione del ricorso). Il MIUR infatti, con il D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 aveva fornito il "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica", dettando delle regole per il concorso e stabilendo espressamente all'art.16 che "I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso" e inoltre "non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici".

Parimenti altri due membri della Sottocommissione 3 Calabria presentano caratteristiche di incompatibilità, come indicato nell'art.16 Comma 2 lettera a) del Decreto n.138 (allegato). Precisamente la Dott.ssa Anna Perani risulta essere una Dirigente di Settore con potere di firma e portafoglio della Regione Calabria (componente di organo di direzione politica dell'amministrazione) ed il Dirigente Scolastico e Alberto Capria che sembra rivestire una carica sindacale, viste le varie e ripetute riunioni tenute presso la sua scuola "Convitto Filangeri" di Vibo Valentia (VV), dalla CISL Scuola Calabria.

Inoltre, i giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate sono stati impugnati in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano *ab origine* invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 marzo 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, **venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi**. Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

L'invalidità del verbale n. 3/2019 discende dalla insanabile illegittimità del direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (**ALL.**), nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli (cfr. **ALL.**) e alla dott.ssa Busceti (cfr. **ALL.**) va evidenziato che **risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso**. Infatti, come emerge dai documenti allegati al presente ricorso (cfr. **ALL.**), emerge che le due dottoresse abbiano curato diversi eventi e corsi formativi e tenuto lezioni in ordine al profilo specifico del concorso. In tal senso, l'art. **16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138**, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, **«non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici»**. Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018, la disposizione in parola delineava una specifica causa – chiara ed inderogabile – di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

E' *icto oculi* evidente la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

A seguito di indagini che hanno riguardato i componenti delle Commissioni nominate per provvedere alla valutazione dei singoli candidati è emerso, inoltre, quanto segue.

La Dott.ssa Nicoletta Biferale componente n. 51 dell'allegato A del decreto del 26/04/2018 -che ha sostituito l'allegato A a cui fare riferimento per la costituzione ufficiale del comitato tecnico scientifico (istituito in data 22/12/2017 e modificato in data 04/04/2018)- è parte dello staff nazionale del sindacato ANP dal 17.12.2017.

Quanto detto risulta *ex tabulas* dal link seguente: <https://www.anp.it/chi-siamo/organi-e-statuto-anp/>.

Il sindacato è organo principale che ha organizzato in tutto il territorio nazionale corsi specifici finalizzati alla preparazione del Concorso per Dirigenti Scolastici e la dottoressa Biferale è formatrice “Dirscuola” all’interno della piattaforma dedicata alla formazione.

La Dott.ssa Ezia Palmieri, ancora, componente n. 62 dell’allegato A del decreto del 26/04/2018 -che ha sostituito l’allegato A a cui fare riferimento per la costituzione ufficiale del comitato tecnico scientifico (istituito in data 22/12/2017 e modificato in data 04/04/2018)- è presente quale docente all’interno del corso fruibile in modalità *e-learning* (cfr. **ALL.**) e formatrice all’interno del modulo “Gli ordinamenti scolastici nei paesi OCSE”, modulo on line dal 20/10/2017 (con i seguenti riferimenti telefonici: Segreteria Ufficio Master - segreteriamaster@unilink.it, tel: 06-94802289).

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Al momento del conferimento dell’incarico, e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. In tal senso è indubbio che la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell’incidenza del *munus publicum* rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all’organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica.

Non vi è chi non veda, quindi, come la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponesse di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l’ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l’alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l’Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) *necessariamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che **non siano componenti di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria***».

Peraltro, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza.

Con ogni evidenza, peraltro, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali. Del resto, è noto che soprattutto nei piccoli centri cittadini, quali appunto Alvignano (che conta circa 5.000 abitanti), la figura del Sindaco costituisce il principale riferimento della popolazione, sul quale si riversano tutte le problematiche di tipo politico/amministrativo, stante una struttura amministrativa semplificata e l'esiguità della dotazione organica ordinariamente assegnata ai comuni di modeste dimensioni. Ne è riprova che, come risulta *per tabulas*, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno – finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui – nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale (cfr. **ALL.**) che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n. 12 (cfr. **ALL.**). Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati anche in composizione non completa, a meno di non voler ritenere il commissario assistito dal dono dell'ubiquità.

In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Infine, vale osservare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci. Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., invero estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «*Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico*» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149. In termini, da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962).

Tale *regula iuris* rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano “gravi ragioni di convenienza”, nonché dall'art. 6 *bis* della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale «*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*».

Orbene, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell'organizzazione presso l'Università Telematica “Pegaso” di un corso a pagamento finalizzati proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa (**ALL.**) con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte. Non

è dato comprendere, pertanto, perché il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, non abbia posto in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all'attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Ancora, il Prof. Angelo Francesco Marcucci (sottocommissione n. 12, Campania), non poteva prendere parte alle operazioni di correzione degli elaborati, anzi neanche poteva risultare membro di commissione, in quanto inoltre docente formatore in corsi di preparazione per il concorso da dirigente scolastico. Infatti, come emerge dal seguente link di sito web (cfr. ALL.), <https://istitutostefanini.it/2017/12/01/presentazione-corso-preparazione-concorso-dirigente-scolastico/> il detto membro di Commissione, già D.T. presso l'U.s.r. Campania, risultava tra i docenti del corso di preparazione al concorso da dirigente scolastico (cfr. *infra*) !!

Sussiste, quindi, alla luce di quanto sopra, **incompatibilità tale da implicare l'invalidità delle operazioni delle commissioni e dell'Amministrazione in generale**. I membri citati, pertanto, non potevano partecipare alle operazioni della commissione in seduta plenaria e delle singole sottocommissioni di riferimento, ragion per cui sono invalide tutte le operazioni in ragione della **palese incompatibilità** (cfr. giurisprudenza *infra*).

Orbene, giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, ha affermato che **l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione** (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360). Potrebbe essere quanto accaduto nel caso di specie.

Ugualmente - come di recente affermato (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 4 settembre 2014 n. 2307) - anche l'avere intrattenuto (sia pure in passato) una relazione sentimentale con una candidata costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto anche tale circostanza è astrattamente idonea ad offuscarne l'immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà.

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *"in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un **canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben

possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un "sospetto", consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con la conseguenza che **tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale "conflitto di interessi" il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato "tale situazione di conflitto, anche potenziale" e poi deve necessariamente astenersi** (T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della L. 190/2012, sia quella di *"impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità"* (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

Secondo quanto sta emergendo, anche la posizione di altri membri di Commissione del concorso sarebbe interessata da profili di incompatibilità. Ci si riserva espressamente di documentare e argomentare tali ulteriori vizi, sotto questo profilo, in corso di causa.

Sul profilo dell'incompatibilità dei citati membri di Commissione, può essere aggiunto quanto segue. Prima ancora che la normativa di rilievo, la stessa *lex specialis* del concorso disponeva, in modo ovviamente imperativo e inderogabile, che i membri di commissioni della procedura non si trovassero nella specifica condizione di incompatibilità!

Circostanza peraltro ben messa in rilievo dal TAR Lazio con la sentenza del 2 luglio 2019, sez. III bis, n. 8655/2019, con la quale ha annullato il concorso *de quo*. E infatti, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, **recante proprio il Regolamento del concorso *de quo***, statuiva (ALL.) espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, non dovessero svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici! Sostanzialmente sia il Regolamento testé citato, D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 (art. 16, c. 2, lett. d) che il decreto prot. n. 1015 del MIUR datato 22.12.2017 (art. 2, c. 2, lett. a) e c) prescrivono che i componenti di Commissione e i componenti aggregati del Comitato Tecnico Scientifico ***"a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o essere designati***

dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.

I due atti regolamentari **specifici del concorso in parola** dunque emanano inderogabili e imperative disposizioni ostative sulla composizione della Commissione e del Comitato tecnico scientifico del concorso stesso, alla luce dei quali non poteva che essere dichiarata **illegittima la composizione della Commissione**, poiché organo **formato con componenti in posizione di contrasto o incompatibilità** per la sussistenza di motivi di cui sopra.

La *ratio* di una previsione del genere, ovviamente, è evidente, e la stessa Amministrazione oggi appellante dimostrava di dividerne l'assunto, **inserendola nelle fonti delle norme del concorso richiamate!** Tale *ratio*, a bene vedere, è talmente scontata che non richiede particolari spiegazioni, essendo fisiologico, naturale, logico, imprescindibile che **un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non debba figurare nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali!**

Una Commissione plenaria dunque che ha operato in modo patentemente illegittimo perché uno dei suoi membri, il Prof. Angelo Francesco Marcucci (cfr. **ALL.**), componente della citata Commissione, è anche Sindaco del Comune di Alvignano, Comune in provincia di Caserta.

Viene quindi intaccata quella stessa norma del Regolamento sopra richiamata, circa l'incompatibilità di membri in possesso di cariche politiche.

Fermo restando che tale membro di Commissione faceva parte anche della Sottocommissione n. 12, oltre che della Plenaria, va detto peraltro come fosse emerso più volte, in orari del tutto coincidenti, che egli fosse dato per “presente”, contemporaneamente, sia in sede di correzione degli elaborati, in Caserta, che in seduta di Giunta comunale, presso il Comune di Alvignano (cfr. *infra* e verbali **ALL.**)!!!

In disparte tale aspetto dell'ubiquità che già di per sé induce a adottare debite riflessioni ponendosi già come elemento di invalidità delle operazioni della Commissione, occorre evidenziare, come già fatto dal TAR Lazio nella sentenza del 2 luglio scorso sopra citata, che il Professore / Sindaco, al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, risulta appunto essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto anche dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30

marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, oltre che dal Regolamento D.M. del concorso.

Orbene, la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

E quanto al Prof. Marcucci, egli stesso ha svolto corsi di formazione, come anticipato.

Il medesimo membro di commissione risulta anche formatore, docente in corsi di preparazione al concorso da dirigente scolastico.

Vedasi, sul punto, documentazione emersa recentemente da cui risulta che tale membro di Commissione ha tenuto lezioni all'interno di un corso di preparazione al concorso da Dirigente scolastico. In particolare, come emerge da attestato di partecipazione (cfr. ALL.) il Prof. Marcucci è stato Relatore del “modulo F” del corso di preparazione al concorso da Dirigente scolastico organizzato dalla società “Obelix” (cfr. ALL.).

Il Prof. Marcucci, quindi, ha assunto e svolto, inconfutabilmente, il ruolo di formatore nell'ambito della formazione relativa al medesimo concorso in cui, poi, è figurato quale membro di Commissione!

A seguito di indagini che hanno riguardato i componenti delle Commissioni nominate per provvedere alla valutazione dei singoli candidati è emerso, ancora, che il membro di Commissione Marcucci risulta aver svolto attività formativa per la preparazione del concorso DS in riferimento al corso di preparazione che si è svolto presso “Villa Vannucchi”, sede dell'Università Telematica Pegaso, Corso Roma 47 in San Giorgio a Cremano (NA). Il corso è stato organizzato da “Iervolino Impresa Sociale S.r.l. e dal prof. Avv. Raffaele Iervolino in collaborazione con Il Prof. Angelo Francesco Marcucci.

Le circostanze di cui sopra, come noto, rappresentano motivo di invalidità e incompatibilità evidente. Tutti i motivi esposti **inficiano integralmente l'operato della Commissione in toto così come, a bene vedere l'operato di tutta l'Amministrazione, invalidando tale operato.** Detto quanto sopra, venendo al motivo relativo al Prof. Marcucci accolto dal TAR, si evidenzia ancora che egli ha svolto corsi di formazione e curato lezioni in ordine al profilo professionale relativo al concorso! La circostanza, come noto, rappresenta motivo di **incompatibilità evidente**. Come detto più volte, **il Prof. Angelo Francesco Marcucci non poteva prendere parte alle operazioni di correzione degli elaborati, anzi neanche poteva risultare membro di commissione, in quanto docente formatore in corsi di preparazione per il concorso da dirigente scolastico.**

Egli, pertanto, non poteva partecipare alle operazioni della sottocommissione di riferimento, ragion per cui sono invalide tutte le operazioni in ragione della **palese incompatibilità** (cfr. giurisprudenza *infra*).

Inoltre, si ripete che il medesimo vizio rileva in riferimento alla posizione della dottoressa Davoli, componente della sottocommissione n. 12 **e della Plenaria**, che ha effettuato dei corsi di formazione.

Infatti, come emerge dai **tantissimi documenti** allegati al presente atto (cfr. ALL.), emerge che la dott.ssa Davoli ha curato diversi eventi e corsi formativi e tenuto lezioni in ordine al profilo specifico del concorso.

Non sia trascurato anche il citato profilo di ubiquità del Prof. e membro di Commissione, Sindaco, Marcucci. Come visto, egli **più volte, in orari del tutto coincidenti, era dato “presente”, contemporaneamente, sia in sede di correzione degli elaborati, in Caserta, che in seduta di Giunta comunale, presso il Comune di Alvignano** (cfr. verbali ALL.)!!!

L'incompatibilità del Commissario Dott. Marcucci in quanto Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta risulta evidente. La carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del *munus publicum* rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale, si è detto. Al riguardo si evidenzia che il Dott. Marcucci è stabilmente impegnato in attività politica ed ha ricoperto numerose cariche. Come evincibile dal curriculum vitae (ALL.) dello stesso, oltre a ricoprire attualmente la carica di Sindaco del Comune di Alvignano:

- è stato consigliere comunale di Alvignano dal 1975 al 1980;
- è stato Sindaco e assessore di Alvignano dal 1984 al 1989;
- è stato assessore comunale di Alvignao dal 1989 al 1992;
- è stato consigliere provinciale dal 1996 della Provincia di Caserta;
- Consigliere del Consorzio di Bonifica del Sannio dall'anno 2011;

In conseguenza di quanto sopra, la nomina di tale membro della Commissione si pone dunque in contrasto con l'inderogabile disposto di cui all'art. 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001. la suddetta disposizione normativa prevede che le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di comprovata competenza scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, "che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali". Orbene, tale norma "ha l'evidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi. Infatti è l'"appartenenza" in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni, identificati dal legislatore, quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso. Trattasi dunque di un'espressa ed inderogabile ipotesi d'incompatibilità che, come tale, si presta a rendere illegittimi tutti gli atti successivi alla nomina della predetta commissione. Infatti, "l'illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice di un pubblico concorso vizia tutte le operazioni da essa compiute ed il risultato finale del concorso" (v. Consiglio Stato, sez. IV, 12/03/2007, n. 1218 resa proprio in una fattispecie di commissione d'esame prevista per il reclutamento di dirigenti). E d'altra parte **l'incompatibilità scatta al momento della designazione, ove ovviamente conosciuta ed accettata dall'interessato**, in quanto è questo il momento che qualifica e configura il legame tra incarico politico ed il soggetto, essendo irrilevante ai fini che qui ci occupano il provvedimento successivo di nomina.

Si verifica quindi in tale momento l'obbligo e non la mera facoltà per l'Amministrazione, alla quale il soggetto deve comunicare la situazione di incompatibilità, di sostituire il componente incompatibile (v. Cons. di St. sez.

V, 25 febbraio 2004 n. 764)". Tanto premesso, non v'è dubbio che la suddetta violazione di legge ha gravemente inficiato l'attività della Commissione dal momento che non è in alcun modo possibile escludere sia pure da un punto di vista astratto che lo stesso abbia potuto a condizionare la selezione. La norma va quindi applicata, ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, utilizzando la regola ordinaria che le attribuisce il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l'intenzione del Legislatore (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

Del resto pare agevole osservare che il collegamento tra cariche politiche ed Enti diversi sussiste in ogni caso, grazie al rapporto che lega gli aderenti ai partiti politici o comunque da questi ultimi sostenuti o designati, il che rende legittimo il sospetto di imparzialità anche nei confronti di colui riveste una carica politica del tutto estranea all'ente che bandisce il concorso.

E' indubitabile inoltre che l'incarico politico ricoperto sia ricompreso nell'area di competenza del concorso di che trattasi essendo lo stesso su base nazionale. Né si può limitare l'eventuale influenza dello stesso ai soli abitanti del Comune da lui amministrato in quanto la partecipazione del Dott. Marcucci (appartenente ad una determinata area politica) in considerazione del rapporto di collegamento tra cariche politiche ha potuto sicuramente condizionare gli esiti della selezione, ha potuto avvantaggiare persone collegate a suo movimento politico di appartenenza.

Stupisce pertanto l'atteggiamento del MIUR teso a ridimensionare la vicenda di che trattasi vista la chiarezza della norma legislativa dal momento che ben avrebbe potuto nominare tra gli esperti di comprovata esperienza Commissari che non versavano in situazioni di palese incompatibilità.

Aggiungasi che la carica politica ricoperta dal Dott. Marcucci era notoria dal momento che trattavasi di un Sindaco avente una certa visibilità sul territorio.

Peraltro lo stesso Ministro p.t. intervistato dal settimanale "l'Espresso" (che ha seguito da vicino la procedura concorsuale di che trattasi) dichiarava rispetto alla posizione del Dott. Marcucci di aver interessato la competente Procura della Repubblica, rendendo di conseguenza palese la violazione della normativa circa le incompatibilità a far parte delle Commissioni esaminatrici di Concorso (cfr. ALL.).

Sul piano più strettamente giuridico la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. L'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, "non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici" con la conseguenza che **non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso**. Poiché nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso

parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione.

Ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che *“del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.03.2019 n. 1965).

Infine, quindi, con forza va rilevato, confermato e nuovamente dedotto che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019, presso il MIUR, l'organo tecnico si è riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

In questa riunione figuravano anche i componenti suddetti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, e che quindi non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina (dovendosi, viceversa, astenere).

Ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato, come peraltro sottolineato da codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), il 2 luglio 2019 (sent. n. 8655/2019 già citata).

E' palese anche il vizio inerente il difetto di competenza tecnica in capo alle Commissioni (e sotto-commissioni esaminatrici): a dispetto del contenuto precettivo della normativa di rilievo, numerosi sono i casi ormai riscontrati e che coinvolgono anche gli stessi Presidenti di sotto-commissioni, come nel caso eclatante delle sotto-commissioni n. 3, 4, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37. Di seguito i vizi di incompetenza tecnica riscontrati.

- Prof. Massimiliano Arcangeli, Professore Ordinario di Scienze dell'antichità filologico letterarie e storico artistiche – Università di Cagliari (Presidente della sottocommissione 30);
- Prof. Saviano Armando, professore Ordinario di filosofia morale presso l'Università di Trieste, (presidente commissione 37);
- Prof. Federico Rapuano, Professore Ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici – Università di Milano (Presidente della sottocommissione 23);
- Prof.ssa Debora Fino, Professoressa Ordinaria di Scienze applicate e tecnologia – Politecnico di Torino (Presidente della sottocommissione 24);
- Prof. Vasco Ladislao Boatto Professore Ordinario – direttore del Centro Interuniversitario per la Contabilità e la Gestione Agraria, Forestale e Ambientale (Presidente della sottocommissione 35);

- Prof.ssa Aurora Daniele, Professoressa Ordinaria di Biochimica d'organo e della nutrizione – Università di Napoli (Presidente della sottocommissione 4);
- Prof. Nicola Antonio Colabufo, Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica – Università di Bari (Presidente della sottocommissione 28);
- Prof. Michele Abrusci, docente di Logica e Comunicazione – Università Roma tre (Presidente della sottocommissione 11);
- Prof. Giulio Malucelli, Professore Ordinario di Scienze Applicate e Tecnologiche – Politecnico di Torino (Presidente della sottocommissione 25);
- Prof. Vincenzo Vestri, docente presso Dipartimento di Matematica e Informatica – Università di Firenze (Presidente della sottocommissione 34);
- Prof. Biagio Ricceri, Professore Ordinario di Analisi Matematica – Università di Catania (Presidente della sottocommissione 33);
- Prof.ssa Antonie Hornung, Professoressa Ordinaria di Lingua e Traduzione tedesca – (Presidente della sottocommissione 9);
- Prof. Vincenzo Bellini, Professore Ordinario di Struttura Didattica e Aggregata di Fisica – Università di Catania (Presidente della sottocommissione 3);
- Prof. Francesco Giulio Beltrame, Professore Ordinario di Bioingegneria Università di Genova (Presidente della sottocommissione 20);
- Prof. Fabio Previdi, Professore di prima fascia di automatica – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione – Università di Bergamo (Presidente della sottocommissione 22);
- Prof. Nunzio Alberto Borgese, Professore Ordinario di Informatica – Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni" (Presidente della sottocommissione 21).

Invero, benché nessuna previsione del Bando richieda esplicitamente cognizioni afferenti agli ambiti di specializzazione dei soggetti incaricati di presiedere le sottocommissioni esaminatrici, sussiste, come noto, un principio cardine in materia (cfr. *infra*), che è quello di specifica competenza ed esperienza dei membri di concorso ne; correlativamente, sussiste la necessità che il membro di commissione possa qualificarsi "esperto nelle materie oggetto del concorso".

Giova evidenziare, sul punto, che l'art. 9 del d.P.R. 487/1994 prevede espressamente che *"le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali [...]"*.

L'Amministrazione ha violato, inoltre, il dispositivo normativo di cui alla Direttiva UE n. 3/2018, per cui *"nelle procedure concorsuali la scelta dei componenti della Commissione esaminatrice assume una valenza determinante in considerazione del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a svolgere in ragione della*

loro competenza ai fini della valutazione e della posizione di terzietà in cui dovrebbero operare [...] le amministrazioni dovrebbero preoccuparsi di assicurare una composizione equilibrata delle commissioni, in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare commissari aventi diverse competenze e professionalità” (Direttiva UE n. 3 del 24/04/2018, art. 7).

Tale principio, insomma, è stato disatteso in modo eclatante, nel caso di specie, e si è verificata l'impossibilità di bilanciare oggettivamente -in ossequio al principio di imparzialità- la prestazione del candidato e il compendio di conoscenze e competenze presupposte per potere, in astratto, assolvere alla funzione dirigenziale.

Se, dunque, le Commissioni si sono rivelate inidonee ad assolvere alle loro funzioni, per rilevata censura di incompetenza tecnica ovvero per incompatibilità, ogni atto conseguenziale – e propriamente gli esiti valutativi della procedura selettiva - è invalido e deve essere annullato.

ISTANZA ISTRUTTORIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.

Si insiste in ogni richiesta istruttoria formulata nell'ambito del ricorso introduttivo e nel presente atto.

Si chiede che l'Ecc.mo TAR adito disponga una verifica idonea a rintracciare gli errori di fatto nel giudizio della commissione d'esame così come denunciato nella perizia di parte redatta dal Prof. Vito Piazza. Anche tramite eventuale comparazione tra la prova scritta e la griglia di valutazione del candidato n.821 e quella della ricorrente Bisceglia Annarita.

Aggiungasi che, come rilevato, le forti e motivate perplessità in ordine al mancato rispetto del principio dell'anonimato da parte del Ministero resistente, soprattutto tenendo conto della totale informatizzazione della tornata concorsuale, nonché i dubbi persistenti in merito al corretto abbinamento prova/candidato, anche alla luce di quanto avvenuto con il concorso docenti 2016, rendono ineludibile la necessità di un pieno controllo giudiziale sulle procedure poste in essere. Pertanto, si formula istanza istruttoria affinché codesto Ecc.mo TAR ordini l'esibizione, anche ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm., ovvero ordini al MIUR, di depositare o rendere immediatamente disponibile la seguente documentazione:

- a)** il codice sorgente (“algoritmo”) che gestisce il software per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 22 marzo 2017 n. 3769), nonché il provvedimento del MIUR con il quale tale software è stato adottato;
- b)** qualsiasi dato e/o documento informatico generato e/o utilizzato nel corso della procedura concorsuale (ivi compresi, i file di log generati dagli applicativi; i file delle prove concorsuali della ricorrente; i file e i database relativi alle operazioni di attribuzione degli elaborati ai candidati; i file e i database delle operazioni di assegnazione delle prove alle Sotto-Commissioni);
- c)** gli scatoloni e plichi firmati dal Comitato di Vigilanza, contenenti le buste internografate, la chiavetta USB ed i verbali d'aula, relativi alla prova scritta della ricorrente, relativo alla prova scritta del 18.10.2018 del concorso per cui è causa;

- d) il verbale di consegna ai relativi Uffici Scolastici Regionali degli scatoloni sigillati dal Comitato di Vigilanza al termine della prova scritta, con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente;
- e) il verbale della Commissione esaminatrice con il quale sono state assegnate le prove alle singole Sottocommissioni per l'attività di correzione e formulazione dei giudizi;
- f) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento predisposti dal Comitato tecnico-scientifico con riferimento alle prove scritte computerizzate del 18 ottobre 2018 e del 13 dicembre 2018.
- g) il verbale di correzione della prova della ricorrente ove mai messo a disposizione della docente.

Posto che l'Amministrazione ha risposto all'istanza di accesso agli atti consentendo solo l'accesso all'elaborato con le valutazioni della prova, al verbale delle operazioni di correzione, e alla scheda di valutazione, rigettando la richiesta di accesso a tutte le altre domande esperite sul punto, dopo aver addotto pretestuosa esigenza di differimento all'esito del procedimento concorsuale, sembra opportuno, nel diniego dell'Amministrazione sul punto, che nei confronti della resistente venga disposto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 63, c. 2 c.p.a., un ordine di esibizione *ex* art. 210 c.p.c., ovvero in subordine, ove ritenuto maggiormente adeguato, una verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 63, c. 4, e dell'art. 66, c.p.a, nominando all'uopo un verificatore, al fine di ottenere la documentazione anelata e richiesta ma non posta a disposizione della candidata da parte dell'Amministrazione, e in particolare tutti i documenti relativi alla commissione di riferimento, elaborati e valutazioni degli altri candidati ivi corretti, nonché ogni documento di rilievo connesso, quali verbali, atti e documenti inerenti l'operato della commissione, e il codice sorgente del *software*. Sul punto si spiega pertanto **domanda istruttoria** a codesto Ecc.mo Giudice.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C. 4 C.P.A.

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Iacovino, quale difensore e procuratore costituito della ricorrente,

Considerato che

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;
- occorre notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato di codesto Ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

CHIEDE

a S.E., Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, c. 4 c.p.a.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso introduttivo, dei primi motivi aggiunti e dei presenti ulteriori motivi aggiunti, con l'annullamento degli atti censurati e gravati e l'accoglimento di tutte le domande esposte nel presente e nei predetti atti giudiziari, ivi incluse quelle istruttorie e/o di altro tipo.

In ogni caso:

- sussistendo le due condizioni, una esterna (l'elaborato, giudicato insufficiente, non presenta lacune o difetti da frustrare immediatamente ogni sforzo difensivo) e una interna (è assolutamente mancante la qualità intrinseca dei pareri della Sotto-Commissione n.3, come visto sopra, che possono essere considerati credibili solo se si presentano equilibrati, completi e non reticenti su eventuali punti deboli dello scritto della candidata);
- prodotti in giudizio dei pareri pro veritate che costituiscono elementi di evidente prova attraverso i quali la stessa adempie all'onere imposto dall'art. 64, comma 1, C.P.A.

CHIEDE l'utilizzazione dello strumento della verificazione, in quanto vi sono convergenti elementi che fanno ritenere verosimile un errore nella valutazione.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia inerente il pubblico impiego.

Campobasso – Roma, 21 ottobre 2020

Avv. Vincenzo Iacovino